

Tua Assicurazioni S.p.A.



Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell'Impresa.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

a. Nota informativa, comprensiva del glossario

b. Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza:

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 02 2773399 - Fax (+39) 02 2773326

COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Premessa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it

A – Informazioni sull'impresa di assicurazione

1 Informazioni generali

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) - Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 – Sito internet www.tuaassicurazioni.it – e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it - PEC: tuaassicurazioni@pec.it

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.

Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 56,5 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 19,6 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 2,09 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

B – Informazioni sul contratto

Il contratto, salvo diversa indicazione sul simple di polizza, è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA: In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all'Art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale (periodo di assicurazione). Si rinvia all'Art. 6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3 Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riportate sul simple di polizza, scelte tra le seguenti:

SEZIONE INCENDIO – ALL RISKS

- **Incendio (Fabbricato o Contenuto):** TUA indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato e/o al contenuto assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa indicata all'articolo A.4 (incendio, onorari periti, danni a macchinari in ubicazioni diverse, ecc), non espressamente escluso dall'articolo. A.29 – Esclusioni, nonché quelli previsti dagli articoli da A.5 ad A.8. (crollo e collasso strutturale, dispersione merci liquide, ecc). Si rimanda all'articolo A.4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, da A.4 ad A.8, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Danno: 1.000 euro

Franchigia: 250 euro

Indennizzo: 1.000 – 250 euro = 750 euro



Esempio di funzionamento dello scoperto:

Somma assicurata (massimale): 100.000 euro

Danno: 2.000 euro

Scoperto: 20%

Indennizzo: 2.000 euro – 400 euro = 1.600 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Somma assicurata (massimale): 100.000 euro

Danno: 50.000 euro

Indennizzo: 50.000 euro

- **Demolizione e sgombero:** TUA indennizza le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro. Si rimanda all'articolo A.9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.9, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Eventi atmosferici:** TUA indennizza i danni al fabbricato e/o al contenuto causati da eventi atmosferici di cui all'articolo A.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.10, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Eventi atmosferici estensione di garanzia:** TUA indennizza i danni a tettoie o fabbricati aperti, causati da eventi atmosferici di cui all'articolo A.11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.10, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Atti vandalici e dolosi:** TUA indennizza i danni al fabbricato e/o al contenuto assicurati causati da atti dolosi compresi quelli vandalici di cui all'articolo A.12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.12, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Danni da acqua:** TUA indennizza i danni di bagnatura e/o allagamento da fuoriuscita di liquidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici del fabbricato, rigurgito di fognature e di traboccamento di condotti, spese di ricerca e riparazione e dagli altri eventi di cui all'articolo A.13 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.13, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Fenomeno elettrico:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni di correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica, causati all'impianto elettrico fisso dei fabbricati o alle macchine ed impianti elettrici. Si rimanda all'articolo A.14 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.10, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Aumento periodico merci:** con la presente garanzia, il capitale assicurato per la partita Merci viene aumentato dell'ulteriore somma e per il periodo indicato in polizza. Si rimanda all'articolo A.15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.15, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Beni Particolari:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni ai Beni particolari per le garanzie assicurate previste in polizza, così come meglio disciplinato dall'articolo A.16 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.16, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Cristalli:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, le spese sostenute in caso di rottura accidentale delle lastre, così come meglio disciplinato dall'articolo A.17 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.17, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Merci in Refrigerazione:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni subiti dalle merci in refrigerazione, così come meglio disciplinato dall'articolo A.18 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.18, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Merci trasportate:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni subiti dalle merci durante il trasporto, per danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, collisione, così come meglio disciplinato dall'articolo A.19 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.19, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Ricorso Terzi:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, come meglio specificato all'articolo

A.20 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.20, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.20, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Rischio Locativo:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati da incendio o altro evento garantito, ai locali o fabbricati tenuti in locazione, così come meglio disciplinato dall'articolo A.21 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.21, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.21, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Danni indiretti a diaria:** TUA rimborsa, nella forma a primo rischio assoluto, i danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, ancorché non liquidato in quanto in franchigia, attraverso l'erogazione della diaria per il periodo di indennizzo, al netto della franchigia indicata in polizza. Si rimanda all'articolo A.22 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.22, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14 A.22, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

giorni di interruzione effettiva: 3

franchigia in giorni: 5

indennizzo: 0 euro (dato che i giorni di interruzione non superano quelli della franchigia)

Es. di funzionamento del massimale: vedasi es. di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Maggiori costi:** In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione "Incendio – All Risks", ancorché non liquidato in quanto in franchigia, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, TUA indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, nei limiti della somma indicata in polizza, le spese straordinarie per uso di apparecchiatura sostitutiva di quella danneggiata, applicazione di altri metodi di lavoro ed utilizzo di servizi effettuati da terzi, e per le altre spese purché documentate di cui all'articolo A.23 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.23, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.23, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Perdita canoni di locazione:** se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, TUA rifonderà, a primo rischio assoluto, all'assicurato, proprietario dei locali indicati in polizza, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre 12 mesi. Si rimanda all'articolo A.24 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.24, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.24, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Terremoto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o contenuto da terremoto. Si rimanda all'articolo A.25 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione

o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.25, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Inondazioni e alluvioni:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o contenuto da fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di corsi d'acqua e per gli altri eventi di cui all'articolo A.26 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.26, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Commercio ambulante:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni alle Merci e Macchinari per le garanzie della presente sezione, quando siano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o per gli altri casi previsti dall'articolo A.27 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.27, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.27, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Attività esercitata in chiosco:** nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato così come meglio disciplinato dall'articolo A.28 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.28, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.28, A.37, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks.

SEZIONE ELETTRONICA

- **Beni elettronici:** TUA indennizza i danni materiali e diretti ai Beni elettronici costruiti da non oltre 10 anni, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dall'articolo B.14 – Esclusioni. Sono compresi anche i danni consequenziali, i Maggiori costi ed il Ricorso Tersi, così come meglio disciplinato dagli articoli da B.4 a B.7 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, da B.4 a B.7, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, da B.4 a B.7, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Impiego mobile:** TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, anche durante il trasporto, così come meglio disciplinato dall'articolo B.8 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, B.8, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.8, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Dati e supporti:** TUA rimborsa, a primo rischio assoluto, i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati, così come meglio disciplinato dall'articolo B.9 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, B.9, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.9, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Programmi in licenza d'uso:** in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, TUA rimborsa, a primo rischio assoluto, i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro, così come meglio disciplinato dall'articolo B.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, B.10, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.10, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Terremoto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati ai beni elettronici da terremoto. Si rimanda all'articolo B.11 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, B.11, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.11, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Inondazioni e alluvioni:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati ai beni elettronici da inondazioni/alluvioni. Si rimanda all'articolo B.12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, B.12, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.12, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks
- **Furto:** TUA indennizza per i danni materiali e diretti ai beni elettronici derivanti da furto, così come meglio disciplinato dall'articolo B.13 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.3 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.1, B.2, B.13, B.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.13, B.24, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

SEZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

- **Furto, rapina ed estorsione Contenuto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali, e dagli altri eventi di cui agli articoli da C.3 a C.5 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo C.2 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione

o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, da C.2 a C.5, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, da C.2 a C.5, C.18, C.20, C.21, D.8, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Enti all'aperto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni alle merci poste all'aperto, causati da furto, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo C.6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo C.2 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.6, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.6, C.18, C.20, C.21, D.8, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Aumento periodico merci:** con la presente garanzia, il capitale assicurato per la partita Merci viene aumentato dell'ulteriore somma e per il periodo indicato in polizza. Si rimanda all'articolo C.7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo C.2 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.7, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.2, C.18, C.20, C.21, D.8, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Beni Pregiati:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni ai Beni pregiati, estendendo la garanzia Furto Contenuto a detti beni, così come meglio disciplinato all'articolo C.8 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.8, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.8, C.18, C.20, C.21, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Beni Particolari:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni ai Beni particolari per le garanzie assicurate previste in polizza, così come meglio disciplinato dall'articolo C.9 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.9, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.9, C.18, C.20, C.21, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Valori in cassaforte:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni materiali e diretti ai valori posti in cassaforte all'interno dei locali, causati da furto, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo C.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.10, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.10, C.18, C.20, C.21, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Valori nei locali:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni materiali e diretti ai valori posti in cassetti, mobili, distributori automatici all'interno dei locali, causati da furto, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo C.11 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.11, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.11, C.18, C.20, C.21, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Portavalori:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni materiali e diretti ai valori durante le operazioni di trasporto svolte da parte dell'assicurato o suoi addetti di fiducia, causati da furto, scippo, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo C.12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.12, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.12, C.18, C.20, C.21, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Commercio ambulante:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, la rapina di Merci e Macchinari, quando siano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o per gli altri casi previsti dall'articolo C.13 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.13, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.13, C.18, C.20, C.21, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

- **Attività esercitata in chiosco:** nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato così come meglio disciplinato dall'articolo C.14 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo C.2 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.14, C.15, C.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.14, C.18, C.20, C.21, D.8, D.11, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio – All Risks

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Responsabilità civile terzi (R.C.T.):** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata descritta in polizza. Sono previste estensioni facoltative della R.C.T. a seconda della reale attività svolta: Danni da inquinamento accidentale, Danni da interruzione attività, Danni a cose per operazioni di movimentazione, Danni a veicoli-natanti e cose in consegna, Speciale veicoli, Carro attrezzi e soccorso stradale, Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo, Danni per lavori presso terzi, Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L.46/90), Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L.46/90), Subappalto, Lavori edili, Postuma lavori edili, Danni postumi a persona. Si rimanda agli articoli E.1, E.2, E.3, delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo E.23 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da E.1 ad E.6, E.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, da E.1 ad E.4, E.25 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Danno: 1.000 euro

Franchigia: 250 euro

Risarcimento: 1.000 – 250 euro = 750 euro

Esempio di funzionamento dello scoperto:

Massimale: 500.000 euro

Danno: 10.000 euro

Scoperto: 20%

Risarcimento: 10.000 euro – 2.000 euro = 8.000 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Massimale: 500.000 euro

Danno: 1.000.000 euro

Risarcimento: 500.000 euro (pari al valore del massimale)

- **Responsabilità civile addetti (R.C.O.):** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente agli addetti per infortunio, per fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata descritta in polizza. Inoltre è possibile inserire facoltativamente una franchigia fissa per la R.C.O. Si rimanda agli articoli da E.7 ad E.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo E.23 per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da E.7 ad E.10, E.12, E.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, da E.7, E.8, E.10, E.25 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi
- **RCO Malattie Professionali:** con tale garanzia la R.C.O. viene estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, così come meglio disciplinato dall'articolo E.11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo E.23 per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli E.9, E.11, E.12, E.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, E.11, E.25 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi
- **Responsabilità civile proprietà del fabbricato:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato adibito all'attività descritta in polizza, comprese le relative parti comuni. Si rimanda all'articolo E.13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo E.24 per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli E.13, E.14, E.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, E.13, E.25 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi
- **Responsabilità civile prodotti (R.C.P.):** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi da difetto dei prodotti (per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore) descritti in polizza in conseguenza di un fatto accidentale. Si rimanda all'articolo E.15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo E.17 delle condizioni generali di assicurazione, per l'inizio e termine della garanzia.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da E.15 a E.20, E.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, E.15, E.16, E.25 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Tutela Legale Base:** Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, nei limiti del massimale convenuto e delle condizioni generali di assicurazione, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito dell'esercizio delle attività assicurate indicate in polizza, per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali subiti, o per la difesa penale, o per controversie di lavoro con gli addetti, o controversie sulla proprietà di immobili, o per controversie da presunte inadempienze contrattuali. Si rimanda all'articolo F.1 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.2, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti valori di life e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del valore lite:
massimale: 10.000 euro
valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione: 500 euro



valore lite reale: 200 euro

indennizzo: 0 euro (in quanto il valore di lite reale non supera il valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione)

Esempio di funzionamento del massimale:

massimale: 10.000 euro

spese legali: 5.000 euro

indennizzo: 5.000 euro

- **Sicurezza sul Lavoro:** Ad integrazione della garanzia di cui al punto precedente, TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per sostenere controversie relative a contestazioni per inosservanza di obblighi e adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e 106/2009, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 196/2003, D.lgs. 231/2001 e loro successive disposizioni, per sostenere la difesa penale o l'opposizione o impugnazione di provvedimenti amministrativi. Si rimanda all'articolo F.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.3, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.3, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale:

vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base

- **H.A.C.C.P.:** Ad integrazione della garanzia di cui alla voce "Tutela Legale Base", TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per sostenere controversie relative a contestazioni per inosservanza di obblighi e adempimenti di cui al D.lgs. 193/2007 e successive disposizioni, per sostenere la difesa penale o l'opposizione o impugnazione di provvedimenti amministrativi. Si rimanda all'articolo F.4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.4, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.4, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale: vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base

- **Chiamata in causa Compagnia di RC:** Ad integrazione della garanzia di cui alla voce "Tutela Legale Base", TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per le spese del legale incaricato della gestione della vertenza e dell'arbitro, per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile. Si rimanda all'articolo F.5 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.5, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale: vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base.

SEZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA

- **Assistenza:** TUA mette a disposizione dell'assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle condizioni generali di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi, legati all'attività indicata in polizza, previsti dagli articoli da G.2 a G.12 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni vengono erogate per il tramite di Europe Assistance S.p.A., Piazza Trento 8 – 20135 Milano.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti alcuni massimali alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.2 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del massimale:

Somma assicurata (massimale): 2.000 euro

Danno: 3.000 euro

Indennizzo: 2.000 euro

Per le sezioni di polizza "Incendio – All Risks", "Elettronica", "Furto, rapina ed estorsione", vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: TUA presta le garanzie limitatamente ai danni che avvengano nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

AVVERTENZA: è resa operativa anche la garanzia di estensione al periodo di Trasloco, previa comunicazione a TUA, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo D.12 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: l'assicurazione è prestata in base ai valori dei beni stimati al momento del sinistro, così come meglio specificato

all'articolo A.2, B.2 e C.1 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per la sezione di polizza "Incendio – All Risks", vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: si rinvia agli articoli A.31 per la destinazione d'uso dei locali, all'articolo A.33 per le caratteristiche costruttive del fabbricato, ed all'articolo A.36 per le circostanze non influenti sul rischio.

Per le garanzie "Danni indiretti a diaria", "Responsabilità civile terzi", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile Malattie professionali", "Responsabilità civile Prodotti", e la sezione "Tutela Legale", vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: qualora la tariffazione sia effettuata sul fatturato, è prevista la regolazione del premio così come meglio specificato all'articolo 15 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per tutte le sezioni di polizza vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: per l'individuazione dell'elenco delle attività assicurabili, si rinvia all'elenco di cui alla "Tabella delle attività assicurabili" presente nelle condizioni generali di assicurazione.

4 Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del sinistro, così come previsto dall'articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

5 Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio modificazione del rischio: qualora l'assicurato abbia dichiarato in fase di stipula della polizza di svolgere una determinata attività per la quale è stato assicurato, e poi in corso di contratto viene a svolgere diversa attività, avrebbe l'obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello stesso se la nuova attività è a maggior rischio, con diminuzione se la nuova è a minor rischio).

6 Premi

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali, semestrali, unica soluzione-premio unico anticipato, unica soluzione-temporaneo) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'agente in qualità di agente di TUA,
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA,
- contante,

tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimanda all'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.

AVVERTENZA: per le garanzie delle sezioni "Incendio-All Risks" (escluse le garanzie Aumento periodico Merci, Terremoto e Inondazione/Alluvione), "Elettronica" (escluse le garanzie Terremoto e Inondazione/Alluvione), "Furto, rapina ed estorsione" (esclusa la garanzia Aumento periodico Merci) e "Responsabilità civile" (esclusa la garanzia Responsabilità civile Malattie professionali, Responsabilità civile prodotti), l'intermediario ha la possibilità di applicare sconti di premio, sulla base di valutazioni commerciali.

7 Diritto di recesso

AVVERTENZA: Dopo ogni denuncia di sinistro, il Contraente o TUA ha la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte, come meglio disciplinato dall'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Qualora sia operativa l'assicurazione con dichiarazione di valore – Stima preventiva, tale clausola è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale, come meglio disciplinato dall'articolo A.3 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

8 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:

- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

9 Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

10 Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Il premio relativo alle garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

Aliquota	Garanzia/Sezione
22,25%	Responsabilità civile - Incendio – All Risks (escluso Cristalli) - Furto, rapina ed estorsione
21,25%	Incendio – All Risks (Cristalli) - Tutela Legale
12,50%	Merci Trasportate
10,00%	Assistenza

C – Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: La denuncia del sinistro deve essere inviata (con le modalità ed informazioni indicate nelle condizioni generali di assicurazione) a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità, come meglio disciplinato dagli articoli D.1, E.21 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG Assicurazioni s.p.a; in caso di sinistro per tale sezione, l'assicurato o il contraente possono denunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinato dall'articolo F.12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

La gestione dei sinistri relativa alla sezione Servizi di Assistenza è affidata ad Europ Assistance s.p.a. con le modalità meglio disciplinate dall'articolo G.1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli da D.2 a D.10, E.22, da F.13 a F.15, per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

12 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Telefono 06/421331 – fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

13 Arbitrato

Per le garanzie delle sezioni "Incendio – All Risks", "Elettronica", "Furto, rapina ed estorsione", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti (vedasi articolo D.2 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articolo F.14 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

14 Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Addetti:	titolari, compresi familiari, i soci che prestino la loro opera nell'azienda; i dipendenti ed i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 c.c.).
Allagamento:	eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Attività assicurata:	tutte le operazioni preliminari, principali, accessorie, collaterali strettamente attinenti all'attività assicurata, nonché l'erogazione di servizi compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, svolta nei modi che la tecnica insegna o consiglia di adottare, necessarie all'esercizio dell'attività descritta in polizza, appartenenti ad uno dei seguenti generi: Artigiano-Industria: produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo. Commercio: commercio e/o vendita di prodotti, svolta anche in forma ambulante (qualora richiamata in polizza l'apposita clausola), nel qual caso per ubicazione del rischio è da intendersi il deposito/magazzino delle merci commercializzate. Ufficio: lavoro d'ufficio, studio professionale o comunque attività diversa da quella artigianale e/o commerciale.
Beni elettronici:	dispositivo, non al servizio del fabbricato, alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come Beni Elettronici i sistemi di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori.
Beni elettronici ad impiego mobile:	beni elettronici ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata in polizza.
Cassaforte:	mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; - di peso non inferiore a 200 Kg.
Codice delle Assicurazioni:	il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
Collezione:	raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
Colpo d'ariete:	l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Conduttori esterni:	cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
Contenuto:	quanto compreso nel recinto aziendale assicurato, e precisamente: Merci: <ul style="list-style-type: none"> - Merci proprie dell'attività dichiarata, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); scarti e residui di lavorazione; - Merci diverse da quelle non proprie dell'attività dichiarata, comprese sino alla concorrenza di quanto indicato all'Art. A.4 e C.19 delle condizioni generali di

assicurazione. Sono comunque esclusi preziosi e pellicce.

Sono comunque compresi anche gli eventuali diritti doganali ed imposte di fabbricazione.

Macchinario:

- Macchine ed impianti, attrezzi utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto, serbatoi metallici e tubazioni, ed ogni altro impianto non rientrante nella definizione di Fabbricato. Le apparecchiature per la distribuzione automatica di merci sono comprese purché poste all'interno dei locali, anche se accessibili dall'esterno;
- Sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, beni elettronici in genere, compresi quelli ad impiego mobile;
- Le macchine utensili per la lavorazione del legno di potenza superiore a 1kW, i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere, devono essere collegate almeno per il 50% ad impianto centralizzato di aspirazione;
- Mobili, arredamento, attrezzatura, scaffalature; sono comprese le opere di miglioria apportate dall'assicurato al Fabbricato qualora quest'ultimo non sia assicurato e non sia di proprietà dello stesso;
- Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari;
- Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza a laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività dichiarata;
- Altri impianti non indicati nella definizione di "Fabbricato".

Macchinari e Merci posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza:

sono assicurati Macchinario e Merci posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, in deposito e/o lavorazione oppure presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, TUA corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. C.4 delle condizioni generali di assicurazione.

Contenuto d'ufficio:

- Arredamento, cancelleria, mezzi di custodia dei valori (escluso il contenuto);
- Macchine ed attrezzature - anche elettriche o elettroniche - e tutto quanto serve per uso d'ufficio compresi impianti d'allarme e, se non assicurati i locali, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità;

Beni particolari: disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolori e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo.

Preziosi: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura. I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione.**

Valori: carte valori, denaro, titoli di credito in genere (titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, altri simili titoli) ed ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato per le quali lo stesso non possa richiedere il rimborso all'ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, biglietti ed abbonamenti autofilotraviari e ferroviari). I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione.**

Beni pregiati: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte:

- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Beni pregiati, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione.**

Effetti di uso personale dell'assicurato, dei dipendenti, degli amministratori, dei soci e dei clienti, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.

Relativamente al contenuto nel suo complesso, restano **in ogni caso esclusi:**

- i veicoli iscritti al P.R.A. o ad analoghi registri esteri, salvo quelli di terzi sui quali si eseguono lavori o facenti parte delle merci proprie dell'attività assicurata;
- qualora indicato in polizza "NO" alla voce "beni in leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i beni, in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da

	<p>apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni assicurati con separata polizza o sezione "Elettronica". <p>Relativamente a merci e macchinari si intendono compresi i preziosi, purché ad esclusivo impiego nel processo produttivo, altrimenti esclusi salvo quanto previsto per gli effetti di uso personale.</p>
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Danni indiretti:	danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
Danno liquidabile:	<p>danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma assicurata / massima assicurata o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.</p> <p>Qualora l'ammontare del danno accertato superi l'ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all'applicazione della franchigia o scoperto stessi.</p>
Dipendenti:	le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori occasionali e gli apprendisti, regolarmente iscritti all'INAIL, ed esclusi quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi.
Diaria:	la misura unitaria di indennizzo giornaliero che TUA corrisponde in caso di sinistro per la garanzia danni indiretti. La diaria è quantificata nella percentuale, indicata in polizza, del fatturato giornaliero, convenzionalmente definito in 1/360 di quello annuo.
Documenti personali:	la carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.
Esplosivi:	<p>sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosioni; - per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940.</p>
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.
Fabbricato:	<p>Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti all'interno dei locali descritti in polizza.</p> <p>le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata, esclusa l'area. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissi, infissi e cristalli; - opere di fondazione e interrate, fognature, cantine e soffitte; - tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni, piazzali, recinzioni, cancelli anche con comandi, raccordi ferroviari; - pensiline, tettoie, box; - gli impianti o le installazioni fisse, per natura o per destinazione, al servizio del fabbricato, quali: gli impianti idrici, igienico-sanitari, quelli ad esclusivo uso di condizionamento e riscaldamento dei locali, pannelli solari termici e fotovoltaici, ascensori, impianti elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di segnalazione, di comunicazione, fissi di estinzione, scale mobili, montacarichi e simili, ma comunque esclusi i palloni presso statici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, anche se in forma di tettoie; - le tende esterne frangisole e le insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'attività dichiarata; - cavi aerei, ciminiera e camini, insegne, antenne; - tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico; - gli scavi generali di sbancamento; - gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; - ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi o disposizioni Regionali e Comunali; - le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo, collaudo e le parcelle professionali in genere necessarie alla ricostruzione/riparazione del fabbricato. <p>Sono comprese dipendenze, pertinenze, depositi, uffici e civili abitazioni, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale e che, ai soli fini della sezione "Incendio - All risks" e "Furto, rapina ed estorsione", abbiano caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale. È escluso quanto rientrante nel contenuto.</p> <p>Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.</p> <p>Qualora indicato in polizza "NO" alla voce "leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i fabbricati in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.</p>

Fatturato:	la sommatoria dei valori della produzione industriale o commerciale tratti dalla più recente documentazione riportante tale valore: <ul style="list-style-type: none"> - Tavola 1 del Conto Economico - voce "A" Valore della produzione - dell'ultimo bilancio approvato; - ovvero, in assenza, dall'ultimo prospetto presentato per il calcolo dell'imponibile IRAP.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura del vano di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione, compresi i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Franchigia:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza:	furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Furto con rottura o scasso:	furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Impianto di allarme:	impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza.
Inferriate:	manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: <ul style="list-style-type: none"> - ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; - fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.
Infiammabili:	le sostanze e i prodotti non classificabili "esplosivi" – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Inondazioni/alluvioni:	allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici.
Implosione:	repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Lastre:	lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antistondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dal contenuto o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'attività, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.
Lavoratori parasubordinati:	si intendono per tali quelli indicati all'art. 47, lettera c - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Legge Biagi:	la Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.
Luci:	aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
Massimale assicurato:	l'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile, Tutela Legale e Servizi di Assistenza. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
Merci speciali:	celluloide (grezza ed oggetti di.), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Occlusione:	ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine di

	grondaie e pluviali.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
Periodo di indennizzo:	i giorni da quello successivo a quello di accadimento del sinistro fino al giorno della totale ripresa dell'attività, con il massimo di giorni indicato in polizza nella casella "giorni", e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.
Periodo di assicurazione:	nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
Primo Rischio Relativo:	forma di garanzia che comporta l'esposizione in polizza del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore intero delle cose che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse, pena l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 cod. civ. (c.d. Regola proporzionale).
Quota attività:	percentuale del fatturato realizzato nell'esercizio della rispettiva attività assicurata indicata in polizza.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Regola proporzionale:	criterio secondo il quale TUA riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli Enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 cod. civ.
Rigurgito:	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso:	azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Scoperto:	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotta, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Serramenti:	strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sinistro:	il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
Solaio:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata:	l'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate.
Terremoto:	il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto:	complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Titoli di credito:	i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
Traboccamento:	fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad Occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.
TUA:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).
Ubicazione:	sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sono posti gli Enti assicurati, svolge l'attività dichiarata. In tale ambito sono ammesse anche eventuali dipendenze, servizi aziendali e depositi, purché poste a non più

di 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.

I valori indicati in polizza sono tutti riferiti al momento del sinistro e si quantificano utilizzando i criteri seguenti:

Valore a nuovo: Per **fabbricato:** la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Per **macchinari e contenuto d'ufficio:** il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali non detraibili.

Valore a stato d'uso: il valore a nuovo al netto del deprezzamento.

Deprezzamento: Per **fabbricato:** il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, all'adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante.

Per **macchinari e contenuto d'ufficio** e gli **effetti di uso personale:** il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

Valore commerciale: Per le **merci:** il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i relativi valori di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per le **merci vendute in attesa di consegna** si adatterà il prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (costi e commissioni, minori nonché oneri dovuti all'erario) sempre che:

- non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese;
- al momento del sinistro il prezzo di vendita non sia superiore al valore di mercato nel qual caso si applicherà il valore di mercato.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa o registrazioni contabili dell'assicurato.

Valore di mercato: Equo valore di mercato all'epoca del sinistro.

Valore intero: Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza.

Valore nominale: L'importo indicato sui valori.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione "R.C.P. - Responsabilità Civile Prodotti" sono previste anche le seguenti:

Sinistro: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile:

domanda espressa tramite la citazione della Compagnia di Responsabilità civile ogni qualvolta questa non assuma la gestione della lite, al fine di farla partecipare al giudizio.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite: il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Servizi di Assistenza sono previste anche le seguenti:

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da:


	medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Decorrenza e durata:	dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione Territoriale:	Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.
In viaggio:	qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.
Prestazione:	l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Sinistro:	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data di aggiornamento: 16/05/2011.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. ANDREA SABIA



Premessa

Data di aggiornamento: 16/05/2011

Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASIMP 5 ed. 05/2011) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello IMPRSA 1 ed. 05/2011.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario

TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1
Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2
Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3
Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento, per le sezioni "Incendio-All Risks", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile", qualora, avendo dichiarato in polizza due tipologie di attività, il 110% della quota attività più rischiosa, indicata in polizza, dovesse risultare superiore alla quota accertata al momento del sinistro. In caso contrario il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Art. 4
Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5
Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6
Durata e Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale. Resta fermo quanto già previsto dall'Art. A.3 punto 7).

Art. 7
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive

scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assi-curazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8
Comunicazioni e
modifiche al
contratto

Art. 9
Proroga, disdetta e
variazione del
premio

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10
Recesso in caso di
sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 11
Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12
Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 13
Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 14
Franchigia frontale

Limitatamente ai soli danni alle cose, le garanzie delle sezioni "Incendio-All risks", "Elettronica", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia ne costituirà il relativo minimo, che resta in ogni caso a carico dell'assicurato.

La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio prestate nella Sezione "Incendio - All Risks".

Art. 15 Regolazione del premio	<p>Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "regolazione", il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base del fatturato e viene:</p> <ul style="list-style-type: none">- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato;- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo. <p>Entro 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o alla minore durata del contratto, il contraente o l'assicurato deve fornire per iscritto a TUA, il fatturato consuntivo del periodo assicurativo trascorso. La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da TUA.</p> <p>Non è prevista la restituzione dell'eventuale differenza passiva, pertanto il premio anticipato è da considerarsi quale premio minimo comunque acquisito da TUA.</p> <p>Nel caso in cui il contraente o l'assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione del fatturato ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 cod. civ., comma 2. Resta fermo il diritto di TUA di agire giudizialmente.</p> <p>Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo del fatturato supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dal periodo assicurativo in corso al momento della comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo del fatturato pari al 70% dell'ultimo consuntivo.</p> <p>TUA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.</p> <p>Quanto disciplinato dal presente articolo è operante per le sole garanzie "Danni indiretti a diaria", "Responsabilità civile terzi", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile Malattie Professionali", "Responsabilità civile Prodotti", "Tutela Legale", qualora la tariffazione non sia effettuata in base agli addetti, ma sul fatturato.</p>
Art. 16 Indicizzazione	<p>Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "indicizzazione", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Incendio – All Risks", "Furto, rapina ed estorsione", "Elettronica" e "Responsabilità Civile" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;- alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. <p>Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.</p> <p>In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.</p> <p>In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.</p>
Art. 17 Mediazione per la conciliazione delle controversie	<p>Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.</p> <p>Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.</p>

Incendio All Risks

Salvo i rischi esclusi

Beni, valori e forma dell'assicurazione

Art. A.1 Beni assicurati

TUA assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività dichiarata in polizza, fatta eccezione per l'area:

Fabbricato o parte di esso, anche se di proprietà di terzi, la cui ubicazione è indicata in polizza, adibiti all'esercizio della attività assicurata.

Relativamente ai generi di attività "Artigiano-Industria" e "Commercio" il fabbricato non è adibito, per oltre 1/3 della superficie complessiva (compresi i sotterranei ma escluso il tetto), ad attività aggravanti il rischio, diverse da quelle assicurate.

Relativamente al genere di attività "Ufficio" il fabbricato è adibito per almeno il 50% a civile abitazione e/o uffici, senza coesistenza di industrie.

Contenuto, compreso quello di terzi, posto sia all'aperto che nei locali del Fabbricato, assicurato o non, posto nell'ubicazione assicurata.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto aziendale deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito al Macchinario.

Diversamente, se in polizza è indicato "SI" alla voce "Solo beni identificati", l'assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato.

Art. A.2 Valore dei beni assicurati

L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro:

Fabbricato: Valore a Nuovo;

Rischio Locativo: Valore a Stato d'Uso;

Contenuto:

- 1) Merci: Valore Commerciale;
- 2) Macchinario e Contenuto d'ufficio: Valore a Nuovo;
- 3) Beni Particolari: rimborso del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico;
- 4) Preziosi: Valore di Mercato;
- 5) Valori: Valore Nominale;
- 6) Beni pregiati: Valore di Mercato;
- 7) Effetti e documenti di uso personale: Valore allo Stato d'Uso;
- 8) Fabbricato, Macchinari, Contenuto d'ufficio in quanto fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente: valore allo stato d'uso;
- 9) Beni elettronici, **esclusi quelli ad impiego mobile**: Valore a Nuovo;
- 10) Beni elettronici ad impiego mobile: valore a stato d'uso.

Solo beni identificati: salvo diversa indicazione, a Valore a Nuovo.

Art. A.3 Forma dell'assicurazione - Assicurazione con dichiarazione di valore - Stima preventiva

L'assicurazione della presente sezione Incendio - All risks è prestata a **valore intero**, salvo ove diversamente precisato.

Qualora espressamente richiamata in polizza, vale la seguente normativa, limitatamente all'assicurazione del Fabbricato, del Macchinario, del Contenuto d'ufficio:

Assicurazione con dichiarazione di valore - Stima preventiva

- 1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite "Fabbricato", "Macchinario" e "Contenuto d'ufficio" comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all'aperto) e Contenuto d'Ufficio costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte.

Esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata:

- per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti e contenuto d'ufficio: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

dalla Società stimatrice e nella data (e successivi aggiornamenti) indicate nel contratto del quale viene data copia dall'Assicurato a TUA, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza;

- 2) limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. D.8 – Deroga alla proporzionale.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del cod. civ. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dal presente Contratto per quanto riguarda il predetto Art. D.8 – Deroga alla proporzionale;

- 3) ***L'Assicurato è tenuto a consegnare a TUA, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla Società stimatrice indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione;***

- 4) relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate alle lettere a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (Art. D.8 – Deroga alla proporzionale) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (Art. D.14 – Limite massimo di Indennizzo / Risarcimento) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti al presente Contratto;

- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime;

- 5) alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione TUA provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, ***l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare;***

- 6) ***con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 lettere a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente;***

- 7) ***la presente normativa ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.***

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla presente normativa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio;

- 8) ***la presente normativa rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e TUA, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%;***

- 9) i premi dovuti a termini della presente normativa ***dovranno essere pagati entro 30 giorni*** da quello in cui TUA ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; ***se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa*** a sensi dell'Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

- 10) oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Cosa è garantito

Art. A.4

Oggetto dell'assicurazione

Danni materiali e diretti

TUA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso dall'Art. A.29 – Esclusioni.

Sono parificati al danno i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o assicurato e/o da altre persone esclusivamente allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.

Sono altresì compresi i danni materiali dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, di gas, acqua se conseguenti a sinistri indennizzabili che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 40 metri da esse.

Danni consequenziali

TUA in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa a primo rischio assoluto i seguenti oneri e spese purché documentati e necessariamente sostenuti:

- a) le spese di rimozione, ricollocamento, deposito e trasporto (da e per) presso terzi dei beni posti nei Fabbricati indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- b) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. D.2 – Valutazione del danno ed operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito, **il tutto con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- c) le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'assicurato per gli onorari di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del fabbricato distrutto o danneggiato, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e comunque con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti. Sono comunque escluse le prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo o comunque per fini legali;**
- d) gli oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della stipula del contratto, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Danni specifici

TUA indennizza a Primo Rischio Assoluto:

- e) i danni causati ai Macchinari ed alle Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma **comunque entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, della Svizzera e della Unione Europea**, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'assicurato, in deposito, lavorazione, manutenzione, riparazione o modifica, nonché presso mostre, fiere e mercati **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, in eccedenza a quanto non indennizzato con polizze di terzi, qualora esistenti;**
- f) i danni alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata **(quali ad es. cibi e bevande nei distributori automatici presenti nei locali indicati in polizza) con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- g) i danni ai Valori, comunque riposti all'interno dei locali, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- h) i danni ai Beni pregiati **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- i) i danni ai Preziosi di uso personale, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**

Art. A.5

Danni a strade, sentieri, cortili, piazzali

Sono, inoltre, indennizzati i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici **(esclusi i danni da gelo), esclusivamente a strade e sentieri, cortili, piazzali.**

Non sono in ogni caso indennizzabili i danni causati ad alberi, arbusti, cespugli e piantumazioni in genere.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo (in percentuale) e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. A.6

Crollo, collasso strutturale

Si intendono compresi i danni alle cose assicurate alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci, Aumento periodico Merci da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato **non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni.**

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- **conseguenti ad errori di progettazione o costruzione;**
- **avvenuti in occasione di interventi di ampliamento, sottomurazione, sopraelevazione, demolizione;**
- **a edifici o porzioni di essi in corso di costruzione anche avvenuti in fase di collaudo;**
- **verificatisi in occasione di terremoto.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. A.7
Fuoriuscita da impianti di estinzione

TUA indennizza i danni agli enti assicurati causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. A.8
Dispersione di merci liquide

TUA indennizza i danni di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- **derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;**
- **dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;**
- **da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
- **da fuoriuscita di materiale fuso;**
- **causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**
- **nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Garanzie facoltative

Art. A.9
Demolizione e sgombero

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Demolizione e sgombero", le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro (**esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del sinistro e comunque esclusi fibre in cemento-amianto**) **con il limite di indennizzo indicato in polizza.**

Sono comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, **esclusi quelli radioattivi, chimici o batteriologici.**

Art. A.10
Eventi atmosferici

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Eventi atmosferici", i danni causati ai beni assicurati da:

- a) uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, grandine, pioggia. Sono compresi i danni verificatisi ai cancelli, muri di cinta e recinzioni. La garanzia opera, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**
- b) sovraccarico di neve che comporti il crollo totale o parziale del tetto o delle strutture portanti, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Sono esclusi i danni subiti da:

- **strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento nonché dal relativo contenuto;**
- **fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia;**
- **tettoie, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;**
- **causati da scivolamento delle tegole per effetto della neve e subiti da strumenti di ritenzione e conduzione e delle acque quali tettoie e grondaie, salvo che siano causati da crollo delle strutture portanti del tetto.**

c) Bagnatura e/o allagamento, direttamente verificatisi ai fabbricati e al loro contenuto a seguito di rottura, breccie o lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti, **purché chiusi al momento del sinistro**, dalla violenza dei fenomeni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. La garanzia opera, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- 1) **da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; rottura o**

rigurgito dei sistemi di scarico;

- 2) **da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua, naturali o artificiali;**
- 3) **da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;**
- 4) **da gelo;**
- 5) **subiti da serramenti, lucernari in genere, lastre, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, enti all'aperto, tende esterne, verande e tende parasole, insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, installazioni esterne (ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura o per destinazione), a meno che siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.**
Per i soli danni derivanti da grandine, in deroga a quanto sopra, la garanzia opera, con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, per:
 - **lastre, serramenti e manufatti di materia plastica;**
 - **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali.**
- 6) **subiti da fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie e/o in disuso, e quanto in essi contenuto;**
- 7) **manufatti in fibro-cemento e/o cemento-amianto per solo effetto di grandine;**
- 8) **macchinario posto all'aperto che non può essere considerato fisso per natura e destinazione;**
- 9) **merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi.**

Art. A.11
Eventi atmosferici:
estensione di
garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Estensione eventi atmosferici", la garanzia di cui all'Art. A.10 è estesa ai danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo contenuto.

Sono comunque esclusi i danni a lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia è prestata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Art. A.12
Atti vandalici e
dolosi

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Atti vandalici e dolosi", i danni ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio), anche durante tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate. In quest'ultimo caso, qualora l'occupazione non militare si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, saranno indennizzabili i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, **non causati da ordigni esplosivi.**

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- **da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;**
- **derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;**
- **da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato indicato in polizza;**
- **di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;**
- **al macchinario posto all'aperto che non può essere considerato fisso per natura e destinazione;**
- **alle merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;**
- **subiti da strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie e/o in disuso, e quanto in essi contenuto.**

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti **in conseguenza di atti di Terrorismo sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.**

La garanzia è prestata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. A.13
Danni da acqua

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Danni da acqua", i danni di bagnatura e/o allagamento da fuoriuscita di liquidi provocato da:

- **rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici del fabbricato;**
- **rigurgito di fognature e di traboccamento di condotti.**

La garanzia è prestata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

La garanzia è estesa alle relative **spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire** le condutture collocate nei muri e nei pavimenti, e relativi raccordi, che hanno dato origine al sinistro, nonché quelle necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti nei locali interessati da tali interventi, **con il limite di indennizzo**

e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

La garanzia è estesa alle **spese** sostenute per la **ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas**, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione, relativamente agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posto al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

In riferimento alle prestazioni di cui ai 2 commi precedenti (spese per ricerca e riparazione), qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, TUA corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese rimborsabili, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- **conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- **derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;**
- **causati da rotture originate da gelo di condotti esterni interrati ovvero in fabbricati sprovvisti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro, limite che si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività;**
- **causati da rotture di impianti di estinzione incendio;**
- **enti all'aperto;**
- **subiti da merci la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento (nel qual caso non sarà comunque indennizzata tutta la merce, anche quella posta ad altezza superiore), quando le stesse, per dimensione e peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. Il presente comma è operante solo per attività del genere "artigiano-industria" e "commercio".**

Art. A.14
Fenomeno elettrico

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fenomeno elettrico", i danni di correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica, causati a:

- a) impianto elettrico fisso dei fabbricati;
- b) macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.**

Sono comunque esclusi i danni:

- **derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;**
- **dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;**
- **verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;**
- **a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.**

Art. A.15
Aumento periodico merci

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Aumento periodico merci" il capitale assicurato per la partita Merci si intende aumentato dell'ulteriore somma e per il periodo indicato nel simplo di polizza.

Art. A.16
Beni particolari

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Beni particolari", si intendono assicurati i danni ai beni particolari entro la somma indicata in polizza per le garanzie assicurate nella presente sezione (riportate in polizza). La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza.**

Art. A.17
Cristalli

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Cristalli", le spese sostenute in caso di rottura accidentale delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono escluse le rotture derivanti da:**

- **eventi atmosferici;**
- **atti vandalici e dolosi;**
- **operazioni di trasloco;**
- **crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso; cedimento, franamento o assestamento del terreno;**

lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;

- **montaggio e smontaggio, rimozione delle lastre degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- **le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;**
- **surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose; nonché i danni quali:**
- **le scheggiature e le rigature e i danni ai bordi delle lastre scorrevoli;**
- **la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciate relativamente alle insegne luminose;**
- **la sostituzione di intelaiature metalliche, trasformatori, avviatori e supporti isolanti;**
- **la sostituzione di lampade ad incandescenza ed ai tubi a fluorescenza intercambiabili.**

In ogni caso, non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e rigature.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza.**

Art. A.18
Merci in
refrigerazione

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Merci in refrigerazione", i danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione contenute in banchi, armadi e celle frigorifere, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti:

- a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, **con applicazione dello scoperto indicato all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. A.19
Merci trasportate

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Merci trasportate", i danni materiali e diretti alle Merci di proprietà dell'assicurato, di clienti e di fornitori, pertinenti all'attività svolta **e non altrimenti assicurate (esclusi valori, preziosi, merci in refrigerazione e animali vivi)** durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà od in uso all'assicurato guidati dallo stesso o da suoi addetti all'esterno dei Fabbricati ove è ubicata l'attività assicurata, contro i danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (**non causati da ordigni esplosivi**), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza per anno assicurativo.**

La garanzia è prestata a condizione che il sinistro abbia causato danni evidenti al veicolo utilizzato per il trasporto della merce stessa. Restano comunque esclusi i danni riportati dal veicolo stesso.

Art. A.20
Ricorso terzi

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Ricorso Terzi", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, ancorché non liquidato perché in franchigia. L'assicurazione si intende inoltre estesa, **entro il limite del 10% del massimale assicurato**, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.**

Il Contraente o l'assicurato deve immediatamente informare TUA delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e TUA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di TUA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;**
- b) **quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).**

Art. A.21
Rischio Locativo

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Rischio Locativo", TUA, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 cod. civ., risponde, **secondo le condizioni di cui alla sezione Incendio – All risks**, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali o fabbricati tenuti in locazione dall'assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo, con specifica partita indicata in polizza, risultasse inferiore al valore allo stato d'uso.**

Qualora il danno al fabbricato sia già indennizzato ad opera delle altre garanzie della presente sezione, la presente garanzia opererà solo per la parte residua, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui al comma precedente.

Art. A.22
Danni indiretti a diaria

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Danni indiretti a Diaria", in aumento alle somme assicurate, TUA rimborsa i danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, ancorché non liquidato in quanto in franchigia, attraverso l'erogazione della **diaria per il periodo di indennizzo, al netto della franchigia indicata in polizza.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

La garanzia non opera in caso di mancata ripresa dell'attività. Sono inoltre escluse le forzate inattività dell'azienda conseguenti ad un sinistro indennizzabile esclusivamente a termini degli articoli:

- **A.4 lettera e) - danni causati a Macchinario e Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;**
- **A.4 lettera f) - danni alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata;**
- **A.4 lettera g) - danni ai valori;**
- **A.4 lettera h) - i danni ai beni pregiati;**
- **A.4 lettera i) - danni ai preziosi di uso personale;**
- **A.14 – Fenomeno Elettrico;**
- **A.16 – Beni particolari;**
- **A.17 - Cristalli;**
- **A.18 - Merci in refrigerazione;**
- **A.19 - Merci trasportate.**

Non sono altresì indennizzabili le conseguenze del prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi a tempo indeterminato (pertanto la copertura è operativa durante i periodi di ferie, chiusure festive e simili), oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;**
- **difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:**
- **cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;**
- **mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;**
- **revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.**

Art. A.23
Maggiori costi

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Maggiori costi", in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione "Incendio – All risks", ancorché non liquidato in quanto in franchigia, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, TUA indennizza, in aumento alle somme assicurate e **con il limite di indennizzo previsto in polizza**, le spese straordinarie **necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate** per:

- onorari Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri;
- ricostruzione di archivi e/o documenti e attestati, **esclusi quelli di natura elettronica;**
- operazioni di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del suolo imposto dalle Autorità, **ad eccezione di contaminazioni chimiche, radioattive, batteriologiche, di matrice terroristica o derivanti da fibro-cemento;**
- oneri notarili per il riacquisto di un nuovo fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato.

Sono inoltre rimborsate le spese (**escluse quelle relative ai primi 3 giorni**) sostenute per:

- uso di apparecchiatura sostitutiva di quella danneggiata;
- applicazione di altri metodi di lavoro ed utilizzo di servizi effettuati da terzi;

- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- straordinari per sopperire alla riduzione di capacità produttiva;
- locazione temporanea di locali sostitutivi a quelli danneggiati;

purché documentate e sostenute necessariamente e ragionevolmente per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle che sarebbero state sostenute comunque in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata **per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo** delle cose distrutte o danneggiate e comunque **limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. In caso di cessazione definitiva dell'attività, dovuta o meno al verificarsi del sinistro, la garanzia opera per i maggiori costi sostenuti fino alla cessazione.**

Non sono altresì indennizzabili le maggiori spese conseguenti al prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;**
- **difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo, delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:**
- **cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;**
- **mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;**
- **revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;**

che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. A.24
Perdita dei canoni di locazione

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Perdita canoni di locazione", se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, TUA rifonderà all'assicurato, proprietario dei locali indicati in polizza, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, cioè **per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.**

Tale garanzia è operante per locali non occupati dall'assicurato e viene prestata **con il limite di indennizzo previsto in polizza.** Tale limite è da intendersi **come massimo indennizzo annuo e da suddividersi in frazioni di anno in base al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data del ripristino dei locali.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. A.25
Terremoto

TUA, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Terremoto", a parziale deroga dell'Art. A.29, punto 2), indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto.

TUA non indennizza i danni:

- a) **di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;**
- b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.**
- c) **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso TUA pagherà per uno o più sinistri che avvengano in un anno assicurativo somma superiore al limite di massimo indennizzo indicato in polizza. Ogni sinistro sarà liquidato con deduzione dello scoperto con relativo minimo e massimo indicato in polizza.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. A.26
Inondazioni e alluvioni

TUA, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Inondazioni e alluvioni", a parziale deroga dell'Art. A.29, punto 2), indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da inondazioni/alluvioni quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non.

TUA non indennizza i danni:

- a) **causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione e**

- penetrazione di acqua marina;**
- b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sugli enti assicurati;**
 - c) **causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;**
 - d) **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
 - e) **a enti all'aperto;**
 - f) **per le sole attività del genere "artigiano-industria" e "commercio", alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 da suolo.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia le esondazioni, che possono avere più picchi e che si verificano in uno o più corsi d'acqua, tutti entro il bacino di un fiume compresi i suoi affluenti, nelle 504 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo evento ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso TUA pagherà per uno o più sinistri che avvengano in un anno assicurativo somma superiore al limite di massimo indennizzo indicato in polizza. Ogni sinistro sarà liquidato con deduzione dello scoperto con relativo minimo e massimo indicato in polizza.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. A.27
Commercio
ambulante

La presente garanzia **opera esclusivamente se il Contraente/assicurato esercita anche l'attività di commercio ambulante** su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso).

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Commercio Ambulante", le Merci ed i Macchinari relativi all'attività esercitata (riportata in polizza) sono assicurate per le garanzie della presente sezione sia quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/assicurato per effettuare tale attività.

Detti beni sono altresì assicurati **fino ad un massimo di 3.000 euro** durante le operazioni di trasporto, **limitatamente alla garanzia da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, con esclusione delle operazioni di carico e scarico.**

Sono comunque esclusi i danni all'automezzo stesso e i danni subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero. Non saranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente ad eventi derivanti da eventi atmosferici e atti vandalici e dolosi.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. A.37 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. A.28
Attività esercitata in
chiosco

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Attività esercitata in chiosco" e nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.

La garanzia è prestata nella formula a Valore Intero.

Cosa è escluso

Art. A.29
Esclusioni

1) Sono esclusi i danni:

- **commessi o agevolati con dolo del Contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci o degli amministratori a responsabilità illimitata;**
- **commessi o agevolati con dolo dei coniugi, conviventi more uxorio, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine conviventi con le persone di cui al punto che precede;**

nonché quelli direttamente causati e/o derivati da:

- **impiego di esplosivi o sminamento;**
- **inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo;**
- **perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;**
- **i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito**

ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;

- livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo quanto previsto dalla definizione di fabbricato;
- eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e di imbrattamento;

2) Sono esclusi i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, salvo quanto previsto dagli Artt. A.25 - Terremoto e A.26 – Inondazioni e alluvioni (qualora sottoscritti);
- trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. A.19 – Merci trasportate (qualora sottoscritto).

È pertanto indennizzabile il sinistro avvenuto in occasione di suddetti eventi, purché non sia in alcun modo in relazione con gli stessi.

3) salvo che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi, nel qual caso TUA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle seguenti esclusioni, sono esclusi i danni, direttamente causati e/o derivati da:

- eventi previsti dalle garanzie "Demolizione e sgombero", "Eventi atmosferici", "Estensione eventi atmosferici", "Atti vandalici e dolosi", "Danni da acqua", "Fenomeno elettrico", "Cristalli", "Merci in refrigerazione", "Merci Trasportate", "Commercio Ambulante", qualora indicato "NO" sulla polizza alle rispettive voci;
- furto, scippo, rapina, smarrimento, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi; appropriazione indebita, infedeltà da parte dei dipendenti; ammanco o perdita riscontrata in sede di inventario, verifica o controllo;
- effetti graduali degli eventi atmosferici quali: umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura (comprese le anomalie di riscaldamento e/o climatizzazione e salvo quanto previsto dalla garanzia "Merci in refrigerazione" di cui all'Art. A.18), stitlicidio, siccità;
- funghi, muffe, microrganismi, batteri, nonché animali e vegetali in genere;
- polvere, smog, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione;
- logorio, usura, deterioramento, deperimento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, erosione, incrostazione, alterazione di colore o sapore, mescolamento di merci tra loro e non;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni;
- dispersione di prodotti in genere contenuti in serbatoi, cisterne, vasche, contenitori;
- colaggio di liquidi da impianti automatici di estinzione;
- costruzione, ristrutturazione e/o demolizione di Fabbricati, montaggio e/o smontaggio di parti del fabbricato o del Contenuto, anche se imposti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi e relativi eventuali maggiori costi da esse derivanti; pulitura, tintura, rinnovo, restauro, collaudo, prova o sperimentazione, trasloco;
- collaudi, prove ed esperimenti;
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di lavorazione; inesatto o improprio impiego, conservazione e stoccaggio;
- vizio e/o difetto di prodotto, costruzione, installazione o montaggio, noti al Contraente o all'assicurato o dei danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il venditore o produttore o fornitore; carente o impropria manutenzione o controllo e verifica;
- impiego di prodotti difettosi o sospensioni del lavoro che influiscono sulla qualità e sulla quantità delle merci;
- cedimento, franamento, assestamento e smottamento del terreno;
- da errata manovra, salvo che da urto veicoli stradali o natanti; sono comunque sempre esclusi i danni subiti dai veicoli stradali o natanti stessi ed alle cose o merci sugli stessi caricate o trasportate, salvo quanto previsto dall'Art. A.19 – Merci trasportate (qualora sottoscritto);

4) salvo che siano provocati da un evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza, sono esclusi i danni, direttamente causati e/o derivati da:

- guasti accidentali e/o anormale o improprio funzionamento del Macchinario e del Contenuto d'ufficio;
- interruzione di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, ovvero da interruzione o alterazione di processi di lavorazione, salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati;
- allagamento da acqua od altri fluidi, salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati;

- **dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;**
- **fusione compresa la solidificazione e/o fuoriuscita di materiali fusi contenuti in linee ed apparecchiature di fusione in genere;**
- **crollo, collasso strutturale, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni del Macchinario e/o di Fabbricati salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati;**
- **mancata e/o anormale erogazione di energia elettrica, termica, gas, acqua, salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati.**

In ogni caso si conviene che se in conseguenza degli eventi di cui sopra derivi altro danno indennizzabile a termini della presente sezione "Incendio - All Risks", verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono inoltre esclusi i danni ai Beni Particolari, salvo il caso in cui sia sottoscritta anche la garanzia di cui all'Art. A.16 – Beni Particolari.

Infine sono esclusi i danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dagli Artt. A.22 – Danni indiretti a diaria, A.23 – Maggiori costi, A.24 – Perdita dei canoni di locazione.

Operatività dell'assicurazione

Art. A.30

Delimitazione territoriale

TUA presta le garanzie limitatamente ai danni che avvengano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. A.31

Destinazione dei locali della ubicazione indicata in polizza

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata in polizza.

Inoltre, fermo quanto stabilito all' Art. A.1, l'assicurazione si estende ai locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato che si trovano presso la stessa ubicazione.

Art. A.32

Rinuncia alla surroga

TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 cod. civ. verso:

- a) il Contraente, nonché le persone delle quali Contraente ed assicurati devono rispondere a norma di legge;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori;

purché l'assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.33

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Premesso che:

- è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di porzioni di fabbricato, anche separate, **purché l'area coperta da queste non ecceda il 10% di quella complessivamente assicurata;**
- ad esclusione delle strutture portanti verticali e del tetto, sono tollerate porzioni diversamente costruite, **purché non eccedenti il 20% delle singole superfici totali di ogni fabbricato;**
- non si considerano i soppalchi fino ad 1/4 della superficie del piano; diversamente sono equiparati ai solai e costituiscono un piano del fabbricato;

l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato e relative dipendenze, assicurati o contenenti i beni assicurati, siano o facciano parte di fabbricati che corrispondano alle seguenti caratteristiche:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili;
- finestrate e lucernari anche in materiali combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (ove presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Art. A.34

Colpa grave e dolo

L'assicurazione è prestata anche per i danni da incendio ed altro evento assicurato in polizza causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. A.35

Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, **purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non**



siano avvenute con dolo o colpa grave e sempreché tali inesattezze ed omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. A.36**Circostanze non influenti sul rischio**

Limitatamente alle Sezione Incendio – All Risks, è tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

- la presenza di:
 - “infiammabili” **entro 700 Kg;**
 - “merci speciali” **entro 500 Kg** (non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito);
 - “esplosivi” **entro 1 Kg;**
 - carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
- l'esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita **per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;**
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, **(ad eccezione di operazioni di verniciatura), purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;**

È ammesso, inoltre, lo svolgimento di operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura, manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti, conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza:

- quelle di porzioni minori (tipo abitazioni, locali privati, servizi aziendali);
- gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;

purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'Art. 1 “Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente” ed all'Art. D.4 “Determinazione del danno”.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. A.37

Limiti di indennizzo,
franchigie e
scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simbo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
A.4 – lettera a	Spese di rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro
A.4 – lettera b	Onorari periti	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.4 – lettera c	Onorari a supporto della ricostruzione	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.4 – lettera d	Oneri di urbanizzazione	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro
A.4 – lettera e	Macchinari e Merci in ubicazioni diverse	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro
A.4 – lettera f	Merci diverse	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro
A.4 – lettera g	Valori	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 2.500 euro
A.4 – lettera h	Beni pregiati	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per sinistro
A.4 – lettera i	Preziosi di uso personale	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 10.000 euro
A.5	Danni a strade, sentieri, cortili, piazzali e alberi	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di 50.000 euro
A.6	Crollo, collasso strutturale	Limiti di indennizzo: 30% delle somme assicurate per le singole partite con il massimo di 250.000 euro (complessivo tra tutte le partite)
A.7	Fuoriuscita da impianti di estinzione	Limiti di indennizzo: 20.000 euro
A.8	Dispersione di merci liquide	Limiti di indennizzo: 50.000 euro
A.10 – lettera a	Eventi atmosferici – Uragani, bufere, ecc	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Scoperti: 10% con il minimo di 1.000 euro ed il massimo di 25.000 euro
A.10 – lettera b	Eventi atmosferici – Sovraccarico di neve	Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata con il massimo di 75.000 euro Scoperti: 10% con il minimo di 1.000 euro ed il massimo di 25.000 euro
A.10 – lettera c	Eventi atmosferici – Bagnatura e/o Allagamenti	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata per sinistro e per anno Scoperti: 20% con il minimo di 500 euro
A.10 – punto 5	Eventi atmosferici – Grandine	Limite di indennizzo: 5.000 euro per sinistro ed anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo di 1.000 euro ed il massimo di 25.000 euro
A.11	Eventi atmosferici: estensione di garanzia	Limiti di indennizzo: 30.000 euro per sinistro ed anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo di 1.000 euro
A.12	Atti vandalici	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Franchigie: 1.000 euro, elevata a 2.500 euro per enti all'aperto
A.13 – commi 1 e 2	Danni da acqua	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro; Limite di indennizzo per rotture originate da gelo: 1% con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro, elevato al 25% con il minimo di 1.000 euro per beni posti in locali interrati o seminterrati
A.13 – comma 3 e 4	Spese di ricerca e riparazione	Limiti di indennizzo: 2% della somma assicurata per la partita fabbricato con il massimo di 10.000 euro.
A.13 – comma 5	Materiali diversi	Limiti di indennizzo: 5.000 euro
A.14 – lettera b)	Fenomeno elettrico - macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche	Limiti di indennizzo: 2.500 euro
A.18	Merci in refrigerazione	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10%, elevato al 20% per quanto previsto all' Art. A.18 lettera b
A.27	Commercio Ambulante	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza, e 3.000 euro per quanto indicato all' Art. 27 comma 3 Franchigie: 500 euro

Elettronica

Beni, valori e forma dell'assicurazione

Art. B.1 Beni assicurati	TUA assicura i Beni elettronici, e cioè i dispositivi, non al servizio del fabbricato, alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegati da soli per l'ottenimento di un determinato risultato e nei quali il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.
Art. B.2 Valore dei beni assicurati	L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Beni elettronici, esclusi quelli ad impiego mobile: Valore a Nuovo - Beni elettronici ad impiego mobile: Valore allo Stato d'Uso
Art. B.3 Forma dell'assicurazione	L'assicurazione della presente sezione Elettronica è prestata a valore intero , salvo ove diversamente precisato.

Cosa è garantito

Art. B.4 Oggetto dell'assicurazione	TUA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai Beni elettronici costruiti da non oltre 10 anni , anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dall'Art. B.14 - Esclusioni. Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata. Se in polizza è indicato "SI" alla voce "Solo beni identificati", l'assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato.
Art. B.5 Danni consequenziali	TUA rimborsa le spese documentate, nel limite delle somme assicurate: <ol style="list-style-type: none"> a) per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo; b) per la ricerca del danno dei conduttori esterni; c) per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro (esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del sinistro e comunque esclusi fibre in cemento-amianto). Sono comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, esclusi quelli radioattivi, chimici o batteriologici; d) per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare i beni elettronici assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; e) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. D.2 – Valutazione del danno ed operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza, si conviene che TUA indennizzerà i suddetti onorari una sola volta. <p>La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. B.24 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.</p>
Art. B.6 Maggiori costi	In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, TUA rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino , a titolo d'esempio: <ul style="list-style-type: none"> - uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - prestazioni di servizi da terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. <p>TUA rimborsa inoltre, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per le partite Beni Elettronici e Impiego Mobile, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati.</p> <p>TUA non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;

- **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;**
- **ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.**

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti **per una durata massima di 30 giorni dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo giornaliero pari a quello indicato all'Art. B.24 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. B.7
Ricorso Terzi

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale indicato all'Art. B.24 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, ancorché non liquidato perché in franchigia.

L'assicurazione si intende inoltre estesa, **entro il limite del 10% del massimale assicurato**, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.**

Il Contraente o l'assicurato deve immediatamente informare TUA delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e TUA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di TUA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;**
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).**

Garanzie facoltative

Art. B.8
Beni elettronici ad
impiego mobile
all'esterno dei
locali assicurati

Fermo quanto disposto all'Art. B.19 – Delimitazione territoriale, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Impiego Mobile", TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo **purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

TUA non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparecchiature elettroniche in seguito a incidente stradale.

Art. B.9
Dati e supporti

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Dati e supporti", TUA rimborsa all'Assicurato i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, TUA rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

TUA non rimborsa:

- **i danni ai programmi;**
- **i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali a supporti.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e con l'applicazione dello scoperto indicato all'Art. B.24 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. B.10
Programmi in

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Programmi in licenza d'uso", in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, TUA rimborsa i

licenza d'uso	<p>costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con il limite di indennizzo indicato in polizza e con l'applicazione dello scoperto indicato all'Art. B.24 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.</p>
Art. B.11 Terremoto	<p>TUA, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Terremoto" a parziale deroga dell'Art. B.14 – Esclusioni, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto.</p> <p>TUA non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p> <p>In nessun caso TUA pagherà per uno o più sinistri che avvengano in un anno assicurativo somma superiore al limite di massimo indennizzo indicato in polizza. Ogni sinistro sarà liquidato con deduzione dello scoperto con relativo minimo e massimo indicato in polizza.</p> <p>Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.</p>
Art. B.12 Inondazioni e alluvioni	<p>TUA, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Inondazioni e alluvioni", a parziale deroga dell'Art. B.14 – Esclusioni, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da da inondazioni/alluvioni quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non.</p> <p>TUA non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazione di acqua marina; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sugli enti assicurati; causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione; di franamento, cedimento o smottamento del terreno; a enti all'aperto; per le sole attività del genere "artigiano-industria" e "commercio", alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 da suolo. <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia le esondazioni, che possono avere più picchi e che si verificano in uno o più corsi d'acqua, tutti entro il bacino di un fiume compresi i suoi affluenti, nelle 504 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo evento ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p> <p>In nessun caso TUA pagherà per uno o più sinistri che avvengano in un anno assicurativo somma superiore al limite di massimo indennizzo indicato in polizza. Ogni sinistro sarà liquidato con deduzione dello scoperto con relativo minimo e massimo indicato in polizza.</p> <p>Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.</p>
Art. B.13 Danni da Furto	<p>Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Furto", TUA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - violandone le difese esterne mediante sfondamento, rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa. È condizione essenziale che l'assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi; - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno. <p>La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;

- b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c) tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

TUA non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati alla precedente lettera c), o quelli commessi o agevolati con colpa grave da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.

TUA indennizza il danno, **nei limiti della somma indicata in polizza, sotto deduzione dello scoperto indicato all'Art. B.24 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**, che rimarrà a carico dell'Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.

Qualora i beni assicurati siano installati all'aperto la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo od al fabbricato.

Cosa è escluso

TUA non indennizza i danni:

- 1) **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
 - 2) **di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
 - 3) **derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;**
 - 4) **commessi o agevolati con dolo del Contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci o degli amministratori a responsabilità illimitata;**
 - 5) **commessi o agevolati con dolo dei coniugi, conviventi more uxorio, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine conviventi con le persone di cui al punto che precede;**
 - 6) **causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, salvo quanto previsto dagli Artt. B.11 - Terremoto e B.12 - Inondazioni e alluvioni (qualora sottoscritti);**
 - 7) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
 - 8) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;**
 - 9) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;**
 - 10) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
 - 11) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
 - 12) **da furto con destrezza, rapina, scippo, truffa, frode, estorsione, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, smarimenti od ammanchi;**
 - 13) **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
 - 14) **causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
 - 15) **causati da campi di energia;**
 - 16) **conseguenti a virus informatici o malware.**
- TUA non indennizza i costi:**
- 17) **inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;**
 - 18) **di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e

Art. B.14

Esclusioni

componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) l'aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- e) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Art. B.15
Prescrizione
impianto di
condizionamento.

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, **non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso**, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. B.16
Beni esclusi

TUA non indennizza:

- 1) i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- 2) le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- 3) i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i supporti ottici per la memorizzazione dei dati, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini;
- 4) le testate di turbine, i pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati;
- 5) le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;
- 6) i telefoni cellulari e gli smartphone.

Art. B.17
Beni esclusi, salvo
patto speciale

Salvo che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi, nel qual caso TUA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle seguenti esclusioni, sono esclusi i danni, direttamente causati e/o derivati da: eventi previsti dalle garanzie "Impiego Mobile", "Dati e supporti", "Programmi in licenza d'uso", "Terremoto", "Inondazioni e alluvioni", "Furto", qualora indicato "NO" sulla polizza alle rispettive voci.

Art. B.18
Beni in leasing

A parziale deroga dell'Art. B.4 – Oggetto dell'Assicurazione, **TUA non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione**

Operatività dell'assicurazione

Art. B.19
Delimitazione
territoriale

I Beni elettronici si intendono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'azienda, sottotetto e – **se all'aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo od al fabbricato, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza, comunque purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;**
- presso un'ubicazione diversa da quella indicata in polizza e presso terzi, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**, nonché temporaneamente presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata.

Art. B.20
Colpa grave e dolo

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. B.14, le garanzie della presente sezione sono prestate anche per i danni da incendio ed altro evento assicurato in polizza causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Quanto riportato al presente articolo non opera per i danni da Furto.

Art. B.21
Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, **purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo o colpa grave e sempreché tali inesattezze ed omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, ma riguardino mutamenti episodici e transitori.**

Quanto riportato al precedente comma non opera per i danni da Furto.

TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. B.22**Rinuncia alla
surroga**

TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall' Art. 1916 cod. civ. verso:

- a) il Contraente, nonché le persone delle quali Contraente ed assicurato devono rispondere a norma di legge;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori;

purché l'assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. B.23**Presenza altre
garanzie**

Qualora fossero operanti altre garanzie, anche appartenenti a Sezioni diverse dalla presente, le garanzie della sezione "Elettronica" opereranno per quanto non già ricompreso nelle altre predette sezioni.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. B.24**Limiti di indennizzo,
franchigie e
scoperti**

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
B.5	Danni consequenziali	Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata
B.6	Maggiori costi	Limite di indennizzo: 100 euro al giorno
B.7	Ricorso terzi	Limite di indennizzo: 100.000 euro
B.9	Dati e supporti	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
		Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro
B.10	Programmi in licenza d'uso	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
		Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro
B.13	Furto	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
		Scoperto: 20% con il minimo di 250 euro

Per Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata, per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Furto, rapina ed estorsione

Cosa è garantito

<p>Art. C.1</p> <p>Valore dei beni assicurati</p>	<p>L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro:</p> <p>Contenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Macchinario e contenuto d'ufficio: Valore a Nuovo; 2) Merci: Valore Commerciale; 3) Valori: Valore Nominale; 4) Preziosi: Valore di Mercato; 5) Beni pregiati: Valore di Mercato; 6) Effetti e documenti di uso personale: Valore allo Stato d'Uso; 7) Macchinari e contenuto d'ufficio inattivi, i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente: Valore allo Stato d'Uso; 8) Beni Particolari: al rimborso del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico; 9) Solo beni identificati: salvo diversa indicazione a Valore a Nuovo; 10) Beni elettronici, esclusi quelli ad impiego mobile: Valore a Nuovo; 11) Beni elettronici ad impiego mobile: Valore allo Stato d'Uso.
<p>Art. C.2</p> <p>Forma dell'assicurazione</p>	<p>TUA indennizza nella forma di copertura prescelta e indicata nel simolo di polizza, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primo Rischio Relativo, - Primo Rischio Assoluto, <p>i danni materiali e diretti in conseguenza degli eventi precisati all'Art. C.3 - Oggetto dell'assicurazione, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate in polizza o nelle seguenti condizioni.</p> <p>La copertura vale per la forma di copertura prescelta, salvo diversa indicazione trascritta negli articoli di polizza sotto riportati</p>
<p>Art. C.3</p> <p>Oggetto dell'assicurazione</p>	<p>TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto all'interno dei locali la cui ubicazione è indicata in polizza o dipendenze, pertinenze, depositi, uffici, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale ed aventi caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) furto, sempre che il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi: <ol style="list-style-type: none"> 1) violandone le difese esterne mediante sfondamento, rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 2) uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa. È condizione essenziale che l'assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi. <p style="margin-left: 20px;">TUA, fino alla concorrenza del limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, rimborsa le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dei locali assicurati;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; 4) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno; <p style="margin-left: 20px;">Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei particolari mezzi di custodia, TUA è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi mediante sfondamento, rottura o scasso.</p> b) furto commesso: <ol style="list-style-type: none"> 1) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; 2) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine,

purché fisse, e le porte-vetrature, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. La garanzia è prestata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**;

- 3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati;
- 4) dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro, a locali chiusi, quando il dipendente non adempia le sue funzioni all'interno dei locali, e non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna;
- c) rapina od estorsione avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Tale garanzia opera anche nel caso in cui l'assicurato e/o i suoi dipendenti e familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento degli enti assicurati.**

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto, la rapina o l'estorsione o nel tentare di commetterli;
- e) i guasti provocati dai ladri al fabbricato contenente le cose assicurate ed agli impianti fissi automatici di allarme, in occasione di furto o rapina o estorsione consumati o tentati, ivi compresi i danni alle casseforti o alle camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi; la garanzia è prestata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**
- f) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**;
- g) i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi, modelli, stampi, garbi, messi in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, sottratti dall'Assicurato o suoi addetti, **con il limite di indennizzo per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**
- h) il rimborso delle spese sanitarie sostenute in Italia per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'assicurato o dagli addetti, in occasione di rapina o estorsione, **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale.

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per il medesimo rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni;

- i) una indennità aggiuntiva, a titolo di rimborso dei danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata e totale inattività dell'azienda, originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **almeno per i tre giorni successivi a quello di accadimento del sinistro.** Tale indennità viene quantificata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**;
- j) una indennità aggiuntiva per le spese documentate per il rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione danneggiati o per l'installazione di un impianto di allarme. **Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.** Tale indennità viene quantificata **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Se in polizza è indicato "SI" alla voce "Solo beni identificati", l'assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato; in tal caso non sono comunque operanti le garanzie di cui alle lettere e), f), g) h), i), j).

Art. C.4
Contenuto presso
terzi

Per le garanzie furto, rapina od estorsione, TUA estende la garanzia dell'Art. C.3 – Oggetto dell'assicurazione, esclusivamente per macchinario, contenuto d'ufficio e merci, quando si trovino in Italia e Repubblica di San Marino, compresa l'abitazione dell'assicurato e/o contraente:

- a) in deposito e/o lavorazione presso terzi;
- b) presso fiere e mostre, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

La presente garanzia opera per beni posti sottotetto al fabbricato a condizione che siano presenti ed operativi i "Mezzi di chiusura standard", ed è prestata **in eccedenza a quanto non indennizzato con polizze di terzi, qualora esistenti, e comunque con il limite di indennizzo per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.5
Effetti e documenti
personali

A parziale deroga dell'Art. C.15 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, la garanzia furto Contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione degli Effetti e documenti personali avvenuti nei locali assicurati.

L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma l'indennizzo sarà liquidato **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Garanzie facoltative

Art. C.6
Enti all'aperto

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Enti all'aperto", per quanto riguarda le merci proprie dell'attività assicurata, posti all'aperto nell'ambito dell'area di esclusiva pertinenza dell'azienda confinante con i locali la cui ubicazione è indicata in polizza, vengono altresì indennizzati, **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**, i danni in caso di:

- furto, avvenuto con l'introduzione nell'area di esclusiva pertinenza dell'azienda violandone le difese esterne con i modi descritti dall'Art. C.3 – Oggetto dell'assicurazione - lettera a), punti 1) o 2);
- rapina od estorsione.

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- relativamente ai danni da furto, l'area di esclusiva pertinenza dell'azienda sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei sistemi di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci esclusivamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture;
- veicoli e/o natanti siano chiusi a chiave e le chiavi stesse custodite dagli addetti o poste in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave, nonché i cristalli completamente chiusi. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione dei veicoli e/o natanti stessi. Non è indennizzato quanto contenuto all'interno degli stessi;
- altre merci, diverse da veicoli e/o natanti, non siano rimovibili manualmente, per volume e/o peso, al fine di essere ricollocate all'interno dei locali durante gli orari di chiusura. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione totale del bene.

La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile.

Art. C.7
Aumento periodico
merci assicurate

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Aumento periodico merci", il capitale assicurato per la partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, dell'ulteriore somma e per il periodo indicato nel simplo di polizza.

Art. C.8
Beni pregiati

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Beni pregiati", a parziale deroga dell'Art. C.15 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, la garanzia furto Contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione dei Beni pregiati avvenuti nei locali assicurati e **purché non costituenti Merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.**

L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.9
Beni particolari

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Beni particolari", a parziale deroga dell'Art. C.15 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, si intendono assicurati i danni ai beni particolari entro la somma indicata in polizza per le garanzie assicurate nella presente sezione (riportate in polizza).

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dalla data del sinistro.**

Art. C.10 - Valori in
cassaforte

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Valori in cassaforte", a parziale deroga dell'Art. C.15 – Esclusioni - punto 8) e fermi i restanti, la garanzia furto contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai danni materiali e diretti ai valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all'interno della cassaforte posta nei locali assicurati in caso di:

a) furto, a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. C.3 – Oggetto dell'assicurazione, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso. La garanzia **non opera però per i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 25 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 26° giorno;**

b) rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.11 - Valori nei locali

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Valori nei locali", a parziale deroga dell'Art. C.15 – Esclusioni - punto 8) e fermi i restanti, la garanzia furto contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione dei valori, anche se di proprietà di terzi, riposti in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave, distributori automatici di merci, avvenuti nei locali assicurati, nonché furto mediante sfondamento, rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, rapina ed estorsione, di valori in colonnine distribuzione carburante, anche se esterne ai locali assicurati.

L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.12 Portavalori

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Portavalori", a parziale deroga dell'Art. C.15 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, l'assicurazione furto contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai seguenti casi:

- a) il furto, anche con destrezza, avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della/e persona/e incaricata/e del trasporto dei valori;
- b) lo scippo;
- c) la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona dell'assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'attività, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, hanno indosso o a portata di mano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e **si intende operante dalle ore 6 alle ore 23 e non vale se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.**

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Si conviene inoltre che la garanzia dell'Art. C.3 – Oggetto dell'assicurazione - lettera h), è operante anche per i casi previsti da questo articolo **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.13 Commercio ambulante

La presente garanzia **opera esclusivamente se il Contraente/assicurato esercita anche l'attività di commercio ambulante** su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso).

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Commercio Ambulante", si assicurano:

- la rapina di Merci e Macchinari relativi all'attività esercitata (riportata in polizza), fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, sia quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/assicurato per effettuare tale attività;
- la perdita di Valori in conseguenza di rapina o scippo, commessi durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l'inizio e la fine del mercato e negli spazi dello stesso, sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli addetti all'attività di commercio ambulante.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori;
- all'estorsione.

La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.14 Attività esercitata in chiosco

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Attività esercitata in chiosco" e nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Cosa è escluso

Art. C.15

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) *verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- 2) *di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, ri-sultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendente-mente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;*
- 3) *verificatisi in occasione di eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;*
- 4) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
 - 1) *dal contraente, dall'assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;*
 - 2) *da persone che abitano con quelle indicate al punto 4.1 od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;*
 - 3) *da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;*
 - 4) *da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;*
 - 5) *da persone legate a quelle indicate al punto 4.1 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;*
- 5) *indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dall'Art. C.3 – Oggetto dell'assicurazione - lettera i);*
- 6) *causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;*
- 7) *avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;*
- 8) *a gioielli, valori, beni pregiati e beni particolari;*
- 9) *avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all'Art. C.17 oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, salvo per i casi previsti dall'Art. C.3 – Oggetto dell'assicurazione.*
- 10) *da furto con destrezza, salvo quanto previsto dall'Art. C.12 – Portavalori e dall'Art. C.13 – Commercio ambulante.*

Operatività dell'assicurazione

Art. C.16

Delimitazione territoriale

TUA presta le garanzie limitatamente ai danni che avvengano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. C.17

Caratteristiche del fabbricato, mezzi di chiusura e allarme, delimitazione delle garanzie

L'assicurazione è prestata alla condizione che:

- a) *i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o vetro antisfondamento oppure siano costituite da robuste strutture di metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno;*
- b) *qualora il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati, comunque costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, sia elevato ad un solo piano (anche parzialmente), la linea di gronda del tetto sia situata ad altezza (in linea verticale) non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.*

Inoltre, ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dev'essere difesa, per

tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura, secondo quanto riportato sulla polizza:

Rafforzati

- 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Standard

- 3) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- 4) inferriate fissate nei muri.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non essere praticabili senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Impianto di allarme

- 5) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto conforme alle norme CEI 79-3, almeno di livello 1, ovvero del livello equivalente delle norme EN 50131, come risulta dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di sinistro;
- 6) **detto impianto sia mantenuto in piena efficienza e messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;**
- 7) **detto impianto sia revisionato completamente, con frequenza quinquennale dalla data di installazione e collaudo o precedente revisione, da una Ditta specializzata, che ne attesti la conformità alle norme CEI o EN in vigore a tale data.**

Art. C.18
Franchigie e scoperti

Le garanzie operano nei seguenti casi con l'applicazione degli scoperti sotto riportati, ferma la franchigia di cui all'Art. 14 – Franchigia Frontale che ne costituisce il relativo minimo:

- 1) **scoperto 10% in caso di:**
 - 1) **sinistro commesso in violazione delle disposizioni dell'Art. C.17 punti 5), 6) e 7) se sulla polizza sia indicato "SI" alla voce "Impianto di allarme";**
 - 2) **rischi di classe furto 4, come risulta dall'elenco dei rischi allegato alla presente polizza;**
- 2) **scoperto 20% in caso di:**
 - 1) **sinistro commesso violando mezzi di chiusura "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati";**
 - 2) **sinistro commesso violando mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "standard";**
 - 3) **sinistro commesso attraverso il tetto che presenti caratteristiche difformi rispetto a quanto indicato dall'Art. C.17 lettera b);**
 - 4) **sinistro commesso con introduzione nei locali, agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso dell'immobile a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, e violando mezzi di chiusura inferiori a quelli dichiarati in polizza. Si conviene inoltre che in tal caso l'indennizzo complessivamente liquidabile non potrà essere superiore al 70% delle somme assicurate alle singole partite;**
 - 5) **furto, rapina o estorsione commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nell'ubicazione del rischio.**
- 3) **scoperto 30% in caso di sinistro commesso con violazione di mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati".**

Si precisa che gli scoperti dei punti 2) e 3) non verranno applicati quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. C.19
Merci di categoria diversa

TUA indennizza, per le garanzie della presente sezione qualora operanti, i danni alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata **(quali ad es. cibi e bevande nei distributori automatici presenti nei locali indicati in polizza), con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. C.21 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Sono comunque esclusi i Preziosi, Valori, Beni elettronici, Beni pregiati e Beni particolari.

Art. C.20
Concomitanza di più scoperti

In concomitanza di più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. **Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile**, salvo ove diversamente specificato. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto, con relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. C.21

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
C.3 – lettera a) punto 2)	Oggetto dell'assicurazione – Spese di sostituzione serratura	Limiti di indennizzo: 500 euro
C.3 – lettera b) punto 2)	Oggetto dell'assicurazione – Periodi di chiusura	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza per la partita Contenuto Scoperti: 20%
C.3 – lettere e) ed f)	Oggetto dell'assicurazione – Guasti provocati dai ladri e Atti vandalici	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per anno
C.3 – lettera g)	Oggetto dell'assicurazione – Ricostruzione registri	Limiti di indennizzo: 2.500 euro per anno
C.3 – lettera h)	Oggetto dell'assicurazione – Spese sanitarie	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per anno
C.3 – lettera i)	Oggetto dell'assicurazione – Indennità aggiuntiva	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 euro per anno
C.3 – lettera j)	Oggetto dell'assicurazione – Spese di rafforzamento	Limiti di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 1.000 euro per anno
C.4	Contenuto presso terzi	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro Scoperti: 20%
C.5	Effetti e documenti personali	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 1.000 euro Franchigie: 150 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
C.6	Enti all'aperto	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 20%
C.8	Beni pregiati	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10% (senza applicazione della franchigia frontale)
C.10 – lettera a)	Valori in cassaforte - Furto	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Franchigie: 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
C.10 – lettera b)	Valori in cassaforte - Rapina	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
C.11	Valori nei locali	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale). Per valori riposti in distributori automatici e in colonnine di distribuzione carburante tale scoperto viene elevato al 25% con il minimo di 200 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
C.12	Portavalori	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza. Per le spese sanitarie di cui all'ultimo comma dell'Art. C.12, il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
C.13	Commercio Ambulante	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10%
C.19	Merci di categoria diversa	Limiti di indennizzo: 10% massimo 2.500 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

In caso di sinistro – “Incendio – All Risks”, “Furto, rapina ed estorsione”, “Elettronica”

Art. D.1

Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il contraente o l'assicurato è tenuto a:

- 1) *dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- 2) *mettere a disposizione: i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;*
- 3) *mettere altresì a disposizione, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per i soli artigiani o imprese, anche la documentazione necessaria per determinare il costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;*
- 4) *attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.*
- 5) *conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato da TUA per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità da parte di TUA; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità.*
- 6) *presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.*
- 7) *denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento in caso di distruzione del titolo. Le relative spese saranno a carico di TUA.*

Il contraente, o l'assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.

Art. D.2

Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno da TUA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. D.3

Mandato dei periti nominati dalle parti

I periti devono:

1. *accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;*
2. *verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. D.1 – Cosa fare in caso di sinistro;*
3. *verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti*

dalla forma di assicurazione (Valore intero, Primo rischio relativo o Primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo, Valore allo stato d'uso, ecc.) prescelti, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;

4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo, Valore allo stato d'uso, ecc.), comprese le spese di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime detagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. D.4
Determinazione del
danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni secondo i criteri di cui agli Artt. A.2, o B.2 o C.1 - Valore dei beni assicurati, e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Fabbricati (o Rischio Locativo), Macchinari, Contenuto d'ufficio, Effetti di uso personale, Beni elettronici ad impiego mobile, Contenuto d'ufficio in quanto fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente:

si stima il valore allo stato d'uso dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, quest'ultimo al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.***

Beni pregiati e Preziosi:

si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore di mercato.***

Merci:

si deduce dal valore commerciale al momento del sinistro dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro (valore beni illesi e valore residuo dei danneggiati) e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. ***L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore del bene.***

Merchi vendute in attesa di consegna (selling price):

TUA, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla Sezione "Incendio – All Risks", che abbia colpito le Merce presenti nell'ubicazione indicata in polizza (**escluse quelle di terzi**) vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merce stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- ***le Merce danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merce illese;***
- ***l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.***

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

Beni particolari:

si rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico**, dei beni distrutti o danneggiati. ***L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 18 mesi dal sinistro e verrà corrisposto soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti, o rimpiazzati.***

Collezioni:

si indennizza soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.**

Valori:

limitatamente alle carte rappresentanti un valore certo e spendibile, ***l'assicurato deve produrre certificazione che attesti l'impossibilità di richiedere il rimborso all'ente emittente.***

Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

si rimborsano le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori:

si indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, **fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile; in ogni caso non sarà pagato l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza, qualora prevista.**

Effetti cambiari:

premesse che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria, viene convenuto che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata. **TUA non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza e l'assicurato deve restituire a TUA l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.**

Danni Indiretti a diaria:

in aumento alle somme assicurate, **TUA indennizza all'assicurato la diaria per ogni giorno di inattività totale immediatamente successivo al giorno del sinistro, che non è pertanto indennizzabile, al netto del numero dei giorni di franchigia e con il massimo dei giorni di indennizzo indicati in polizza.**

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione. Se la durata dell'inattività totale è superiore a 90 giorni indennizzabili, la franchigia si intende annullata.

In ogni caso il periodo di indennizzo rappresenta il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti:

qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 cod. civ., sempreché il danno sia indennizzabile a termini di polizza.**

L'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo Stato d'Uso.

Gestione delle vertenze e spese legali (valido esclusivamente per la garanzia Ricorso terzi):

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Nelle valutazioni di cui sopra occorre tenere presente che:

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 1907 cod. civ.
- qualora sottoscritta la relativa garanzia della sezione furto sono equiparati ai beni distrutti i beni sottratti in occasione del furto, scippo, rapina o estorsione.

Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a **valore a nuovo**, secondo quanto riportato agli Artt. A.2, o B.2 o C.1 - Valore dei beni assicurati, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, il deprezzamento, valutato per ogni partita ciascuna presa separatamente, nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:

- uguale o superiore al valore a nuovo indicato in polizza, nel qual caso verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore allo stato d'uso, verrà riconosciuto in proporzione al rapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero e la differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d'uso.

Nel caso in cui risulti che il valore intero è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di

indennità.

Inoltre:

- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- **in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo di quello determinato con valore allo stato d'uso, ad eccezione: dei beni anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria per i quali in nessun caso verrà indennizzato per ciascun bene un importo superiore al doppio del relativo valore;**
- **per i beni elettronici ad impiego mobile in nessun caso verrà indennizzato un valore superiore allo stato d'uso.**
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato:
 - **la ricostruzione o la riparazione del fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore o ritardi per legittimi impedimenti, sia terminato entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessa area nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore a stato d'uso. È ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA;**
 - **il rimpiazzo o la riparazione dei macchinari e del contenuto d'ufficio purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; non verrà considerato aggravio per TUA il rimpiazzo con beni analoghi, ma di rendimento economico immediatamente superiore, qualora il bene da rimpiazzare non sia reperibile sul mercato in termini equivalenti per rendimento, qualità e caratteristiche.**

TUA, relativamente al contenuto, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni assicurati o al rimpiazzo con altri uguali o equivalenti per rendimento economico.

Art. D.5
Titolarità dei diritti
nascenti dal
contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. D.6
Liquidazione a
Primo Rischio
Assoluto per i beni
assicurati a Valore
Intero

Per le garanzie prestate a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci, Beni particolari e sino al limite massimo di 10.000 euro, in caso di sinistro per la sezione "Incendio – All Risks".

La presente condizione non è operante:

- **nel caso di esistenza al momento del sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sui medesimi Enti assicurati e per i medesimi rischi;**
- **qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'Art. D.4 - Determinazione del danno) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci e Beni Particolari, o comunque superi il limite massimo complessivo di 5.000 euro. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie o scoperti presenti in polizza.**

Art. D.7
Erogazione di
anticipi
dell'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, **a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 25.000 euro.**

L'assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità (deprezzamento) di cui all'Art. D.4 - Determinazione del danno. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore, complessivamente, a:

- **150.000 euro in caso di sinistro "Incendio - All risks",**
- **15.000 euro in caso di sinistro "Furto, Rapina e d Estorsione" o "Elettronica",**

qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere **erogati da TUA, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.**

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. D.8
Deroga alla
proporzionale

Quando l'assicurazione è basata sulla forma a Valore intero oppure a Primo rischio relativo, la regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 15% se la polizza è indicizzata;
- il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la regola proporzionale è applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.**

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione, la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'articolo 1907 cod. civ. ed a valere esclusivamente per la Sezione "Incendio – All Risks", se le somme assicurate alle partite Macchinario o Merci al momento del sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, le somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato/Rischio Locativo, Macchinario e/o Merci per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Merci in aumento temporaneo quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Art. D.9
Modalità di pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto sarà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro **è facoltà di TUA posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia il Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fidejussione bancaria, di gradimento a TUA, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.**

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli Enti assicurati (articolo 2742 cod. civ.).

Art. D.10
Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. D.11
Riduzione somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro di cui alla sezione "Furto, rapina ed estorsione" ed "Elettronica", le relative somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.

Quanto precede vale anche per le somme assicurate ed i limiti di indennizzo della polizza sostituita, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro della polizza sostituita.

Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 10 – Recesso in caso di sinistro, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. D.12
Trasloco

In caso di trasloco le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, anche nella nuova ubicazione, fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all'inizio del trasloco, previa comunicazione scritta a TUA.

Le garanzie per i danni alle cose assicurate subiti nella nuova ubicazione operano nei termini, limiti di indennizzo, somme assicurate ed esclusioni previste, salvo:

- 1) **la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ.;**
- 2) **che la nuova ubicazione non si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;**
- 3) **la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative ad impianto di allarme, dichiarazioni di conformità degli impianti, mezzi di chiusura;**
- 4) **l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro ed il massimo di 5.000 per ogni sinistro indennizzabile, salvo maggiore scoperto o franchigia previsto dalla singola garanzia o franchigia frontale;**
- 5) **per i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico;**
- 6) **nel caso di aggravamento di rischio disposto dall'art. 1898 cod. civ.**



Art. D.13
Trattamento dei
dati personali in
occasione delle
attività di perizia su
supporti informatici

La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente polizza, fermo restando che TUA non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale TUA resta del tutto estranea.

Art. D.14
Limite massimo di
Indennizzo /
Risarcimento

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 cod. civ., in nessun altro caso TUA può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati, partita per partita.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Responsabilità civile

Premessa

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:

- fermi i massimali assicurati riportati in polizza, **TUA non risarcirà somma superiore a 3.500.000 euro in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;**
- i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, **peraltro i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;**
- **qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. E.1
Oggetto
dell'assicurazione

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità civile terzi", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio delle attività assicurate descritte in polizza, comprese le attività di carattere preliminare, complementare e accessorie, sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o partecipante. Sono altresì comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari ed accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterali rientra:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale – **esclusa quella professionale** - dei sanitari e degli addetti al servizio. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani;

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le garanzie saranno operanti per la sola committenza.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. E.2
Rischi specifici
assicurati

L'assicurazione di cui all'Art. E.1 comprende la responsabilità civile derivante in capo all'assicurato per i seguenti rischi specifici:

Responsabilità di committenza

La garanzia è estesa alla responsabilità civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per danni cagionati a terzi dagli addetti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione**, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. E.4, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La presente garanzia **non è operante per le attività di carrozzerie, riparazione e officina auto, moto e natanti,**

- elettrauto e gommisti, cantieri navali;**
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di posa di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, nonché per la loro proprietà, manutenzione e conduzione, purché ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati;**
 - per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, dell'esercizio della mensa aziendale, della distribuzione di cibi e bevande, del servizio di vigilanza anche armata e del servizio di pronto soccorso, presso l'assicurato.
- È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di TUA nei confronti dei responsabili.

Rischio smercio

Salvo che per l'attività di tipo "ufficio", la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti al dettaglio nello stesso esercizio dell'assicurato, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotto.

Sono inoltre esclusi i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni e sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro che rappresenta anche il limite per anno assicurativo ed è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Responsabilità personale addetti

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale degli addetti, per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Ai soli effetti di questa garanzia, gli assicurati sono considerati terzi tra loro, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 cod. pen.**

Responsabilità danni da incendio

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio, del fabbricato, non di proprietà, adibito all'esercizio delle attività assicurate e del relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto;

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato, con il massimo di 300.000 euro, ed è prestato per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso terzi" nella sezione "Incendio - All Risks" della presente polizza.

Rischi presso altre ubicazioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile incombente all'assicurato per i danni derivanti:

- dalla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- da esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza, compresa la conduzione dei fabbricati e delle relative pertinenze.

Garanzie facoltative

Le seguenti estensioni sono operanti, per le relative attività assicurate, **solo se riportate le rispettive lettere in polizza alla voce "Garanzie facoltative"**.

A - Danni da inquinamento accidentale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

B - Danni da interruzione attività

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

C - Danni a cose per operazioni di movimentazione

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi:

- 1) dalla proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori nell'ambito di aree private dell'azienda o

- laboratorio;
- 2) dalla consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico, anche se tali attività sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici, **ed esclusa ogni diversa attività quale, ad esempio, installazione, montaggio e/o smontaggio;**
 - 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico in sosta nel recinto aziendale, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;
 - 4) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate per la rottura del mezzo meccanico impiegato e purché le cose non siano eccedenti per peso il limite di capacità di manovra del mezzo stesso.

La garanzia è valida per le suddette operazioni effettuate nell'ambito del recinto aziendale assicurato (salvo quanto indicato al punto 2) del presente articolo), **esclusi in ogni caso i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 209/2005 e quelli di cui al punto 6) dell'Art. E.6 - Esclusioni, nonché quelli da incendio. La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

D - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:**

- alle cose in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenute, **ad eccezione dei fabbricati e dei danni:**

- **alle cose necessarie o strumentali all'esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione;**
- **da furto, smarrimento, incendio o spargimento d'acqua;**
- **a veicoli e natanti e cose trovantesi sui veicoli stessi;**
- **a cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate;**
- **a preziosi, gioielli e valori;**
- **derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi;**

- ai veicoli e natanti in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenuti, **ad esclusione dei danni:**

- **ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento;**
- **da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d'acqua;**
- **derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi**
- **a veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportati o rimorchiate.**

Per le responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 cod. civ. la garanzia opera, per danni da Furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Agli effetti dell'applicazione del massimale sopraindicato i componenti di un unico nucleo familiare sono considerati come un unico cliente.

La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, Preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e per quanto in essi contenuto.

Sono comunque esclusi i danni subiti:

- **da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;**
- **da cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- **da preziosi, gioielli e valori.**

Sono infine compresi i danni a cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono **entro il limite di 200 euro per sinistro.**

Per tali beni l'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia di cui all'Art. 14.

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

Relativamente ai danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

E - Speciale veicoli

a) Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - Per assicurati nella qualità di riparatori di veicoli o gommisti di cui alla legge n. 122 del 5/2/1992, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, anche dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **subiti dall'assicurato, dai suoi prestatori di lavoro e comunque dalle persone non considerate terze**

- nella presente sezione di polizza;*
- *ai veicoli oggetto di riparazione, nonché alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;*
 - *da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;*
 - *da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;*
 - *da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività;*
 - *da incendio e da furto.*

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Limitatamente ai danni a cose, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

b) Veicoli sotto lavaggio

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

c) Veicoli in rifornimento

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in rifornimento, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione del carburante e/o cambio olio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

F - Carro attrezzi e soccorso stradale

L'assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria.

La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

L'assicurazione è prestata **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

G - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo

A parziale deroga del comma b) dell'Art. E.6 – Esclusioni della presente Sezione, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida **a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

L'assicurazione è prestata **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

H - Danni per lavori presso terzi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori del recinto aziendale, tra i quali installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, manutenzione e riparazione, carico e scarico, assistenza, verifica e rifornimento delle cose prodotte o commercializzate, compresi i danni:

- a) ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- b) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantisì sui mezzi stessi;
- c) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate per la rottura del mezzo meccanico impiegato e purché le cose non siano eccedenti per peso il limite di capacità di manovra del mezzo stesso, **con deduzione dello scoperto indicato all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;**
- d) derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute;
- e) dell'attività di commercio svolta in forma "ambulante".

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Sono esclusi i danni da:

- **installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili;**
- **lavori edili non inerenti all'attività assicurata;**
- **subiti da cose che per volume o peso possono essere rimosse agevolmente, senza particolare difficoltà.**

I - Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)

È resa operante la garanzia facoltativa di cui alla lettera H del presente articolo.

Inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dal D.M. 37/2008 e dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato od impestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, anche se nel frattempo la polizza è scaduta.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

L - Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)

È resa operante la garanzia facoltativa di cui alla lettera H del presente articolo.

Inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Sono altresì comprese le attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 **purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del citato decreto**, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato od impestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

M - Subappalto

Tariffazione in base a ADDETTI

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o



servizi in subappalto, per danni cagionati a terzi da subappaltatori, dai loro addetti, e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.). La cessione è consentita **in misura non superiore al 50% del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 50% e quella effettivamente realizzata.**

Tariffazione in base a FATTURATO

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per fatti commessi da subappaltatori e loro addetti.

N - Lavori edili

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose:

- alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- dovuti a franamento o cedimento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. E' altresì escluso l'assestamento del terreno a seguito di reinterro;**
- da assestamento del terreno, a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'assicurato, e avvenuti **non oltre 30 giorni successivi alla consegna delle opere. Entro tale periodo** sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno. **Sono esclusi i danni a condutture e/o impianti sotterranei in genere, nonché alle opere stesse;**
- da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

O – Postuma lavori edili

In deroga all'Art. E.6 punto 20), l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori **non oltre 30 giorni da che le stesse siano state rese accessibili all'uso ed aperte al pubblico.** Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano.

Sono comunque esclusi i danni all'opera stessa.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

P - Danni postumi a persona

L'assicurazione, ferma l'esclusione prevista dall'Art. E.6 punto 18), comprende i danni corporali derivati direttamente da:

- applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico;
- applicazione di articoli ortopedici, occhiali e lenti a contatto.

La garanzia è valida in quanto **l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 50 giorni dalla data di applicazione o di trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza di polizza. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, della persona che effettua l'applicazione o il trattamento, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.**

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. E.4
Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo, con le seguenti precisazioni:

- **in USA, Canada e Messico, esclusivamente per le sole attività di viaggi per trattative d'affari o per la frequenza a fiere, mostre, esposizioni, convegni e corsi di formazione, con una franchigia minima di 1.000 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore;**
- **nei paesi diversi da quelli dell'Unione Europea, Andorra, Stato Città del Vaticano, Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, con una franchigia minima di 500 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore.**

Cosa è escluso

Art. E.5
Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**

- 2) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) gli addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur non essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.);
- 4) le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Le persone di cui al punto 3) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.

Art. E.6

Esclusioni

Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. E.2 e E.3, sono esclusi i danni:

- 1) da furto;
- 2) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 3) da inquinamento e contaminazione in genere;
- 4) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 5) da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;
- 6) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi per il volo da diporto e sportivo;
- 7) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- 8) alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori;
- 9) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 10) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate;
- 11) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate;
- 12) a condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;
- 13) a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 14) da proprietà di fabbricati, e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
- 15) da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei fabbricati;
- 16) da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate;
- 17) dalla proprietà, posa e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- 18) da attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere, fatto salvo per i servizi sanitari aziendali interni, quali ambulatorio, infermeria e pronto soccorso. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- 19) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- 20) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 21) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inadeguatezza o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 22) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 23) da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
- 24) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 25) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) da tabacco o da fumo passivo;
- 27) da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli dalla legge;
- 28) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;

- 29) da violazioni di brevetti o marchi;
- 30) da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 31) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- 32) commessi da subappaltatori e loro addetti;
- 33) derivanti dall'esercizio di attività professionali relativamente alle seguenti attività:
- Agenzie – Intermediazione – Rappresentanza;
 - Centro analisi mediche;
 - Centro elaborazione dati;
 - Scuole guida e pratiche auto;
 - Studio Medico – Veterinario – Fisioterapia – Ambulatorio e poliambulatorio;
 - Studio professionale non medico/sanitario.
- Per tali attività si intende compresa esclusivamente la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali.

Responsabilità civile addetti (R.C.O.)

Cosa è garantito

Premessa

I seguenti Articoli:

- E.7 – R.C.O. – Soggetti iscritti all'INAIL,
- E.8 – R.C.O. – Altri soggetti,
- E.9 – Validità territoriale,
- E.12 – Esclusioni,

sono resi operanti nel caso in cui sia espressamente indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità civile addetti".

Art. E.7
R.C.O - Soggetti
iscritti all'INAIL

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e del 75% dello stesso per ogni infortunato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio **dalle quali sia derivata un'invaldità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non inferiore al 6%.**

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I soci, gli amministratori ed i familiari coadiuvanti sono compresi in garanzia limitatamente alla rivalsa INAIL.

Resta convenuto che ***l'assicurazione R.C.O. non è efficace se, al momento del sinistro, l'assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.***

Tuttavia non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. E.8
R.C.O - Altri
soggetti

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per gli infortuni, subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, alle attività assicurate, ***sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.***, da:

- a) addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000;
- b) titolari di imprese, o loro dipendenti, alle quali l'assicurato ceda lavori o servizi in subappalto.

Qualora la tariffazione sia in base al numero di addetti, la cessione è consentita in misura non superiore al 25% del fatturato complessivo, realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di

sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 25% e quella effettivamente realizzata. Le persone di cui al presente comma sono assicurate solo se è sottoscritta la garanzia facoltativa M - "Subappalto" dell'Art. E.3:

- c) agenti, rappresentanti, liberi professionisti in genere, e loro collaboratori, **purché non qualificabili come lavoratori parasubordinati dell'assicurato**, che frequentino l'azienda per ragioni connesse con il loro incarico;
- d) persone, non addetti dell'assicurato, nonché ditte terze o loro addetti, alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo;
- e) corsisti, stagisti, borsisti;
- f) titolari di imprese, o loro dipendenti, quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività assicurate;
- g) lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione alle attività assicurate.

L'assicurazione R.C.O vale per i sinistri che avvengono in tutto il mondo.

Art. E.9

Validità territoriale

Garanzie facoltative

A parziale deroga dell'Art. E.7 si conviene che la franchigia del 6% prevista alla lettera b) si intende abrogata e sostituita da una franchigia fissa di 2.500 euro.

Art. E.10

Franchigia fissa
Responsabilità
civile addetti

Art. E.11

R.C.O. Malattie
professionali

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "RCO Malattie Professionali", l'assicurazione R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o per le quali il medesimo ente abbia erogato un indennizzo, **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.**

Tale estensione è operante a condizione che **le malattie siano insorte e si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e fino al termine di cui al successivo punto 3).**

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Ad integrazione di quanto indicato nella Premessa della Sezione "Responsabilità civile", **il Massimale assicurato per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione di TUA:**

- **per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;**
- **per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.**

L'assicurazione non vale:

- 1) **per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti:**
 - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;**
 - **dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.**

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) **per le malattie professionali che si manifestano e siano denunciate non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- 4) **per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;**
- 5) **per gli Addetti non assunti a tempo indeterminato.**

TUA ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri relativamente alle garanzie presenti nella sezione "Responsabilità Civile", **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a TUA l'insorgenza di una malattia professionale rientrando nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

La garanzia si intende **operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.**

Cosa è escluso

Art. E.12
Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) *da malattie professionali, salvo quanto previsto dall'Art. E.11 (qualora acquistata la relativa garanzia);*
- 2) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;*
- 4) *da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;*
- 5) *da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 6) *da tabacco o da fumo passivo;*
- 7) *da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro) e da bossing (azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata);*
- 8) *che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali.*

Responsabilità civile proprietà del fabbricato

Art. E.13
Oggetto della
garanzia

Cosa è garantito

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile proprietà del fabbricato", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all'esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non.

Qualora il fabbricato di proprietà faccia parte di un condominio, di cui ne costituisce porzione, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. **In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza.**

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:

- a) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- b) all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato.

In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 cod. pen. Sono in ogni caso esclusi i lavori relativi a cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, così come previsto dal citato decreto legislativo;

- c) da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato;
- d) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- e) da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Cosa è escluso

Art. E.14

Non sono considerati terzi:

Persone non considerate terzi ed esclusioni

- 1) *il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- 2) *quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. E.6 in quanto compatibili con la presente garanzia.

R.C.P. - Responsabilità Civile Prodotti

Cosa è garantito

Art. E.15

Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile Prodotti", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione, per morte, lesioni personali o per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso stesso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. E.16

Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di TUA:

- **per sinistro;**
- **per sinistro "in serie";**
- **per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.**

con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.25 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, per i seguenti danni:

- a) da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) provocati ad altri prodotti, o loro parti, di cui il prodotto assicurato sia contenitore o componente o, comunque, prodotti, o loro parti, fabbricati con l'utilizzo del prodotto assicurato. **Il sottolimito indicato opera ferma comunque l'esclusione di cui all'Art. E.20 punto 24);**
- c) **causati in U.S.A., Canada e Messico.**

Rimane a carico dell'assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in polizza, con i minimi ed i massimi eventualmente in essa indicati, relativo al territorio nel quale il danno si è verificato.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. E.17

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre un anno successivo dalla cessazione dell'assicurazione, purché per danni cagionati da prodotti, consegnati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre i tre anni antecedenti la data di effetto della stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892, 1893 cod. civ. sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Nel caso in cui i sinistri siano relativi a danni verificatisi anteriormente alla data di effetto dell'assicurazione e rientrino nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la presente assicurazione opererà esclusivamente per l'eccedenza di quanto non indennizzato con tali altre assicurazioni e, in ogni caso, alle condizioni previste dalla presente.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di effetto si intende:

- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;**
- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.**

Art. E.18

Estensione territoriale

La garanzia opera per i soli territori sotto indicati per le quali in polizza sia riportato il relativo fatturato dei prodotti consegnati nel:

- **Mondo intero esclusi U.S.A., Canada e Messico**

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi U.S.A., Canada e Messico**, e per i danni ovunque verificatisi.

- Mondo intero compresi U.S.A., Canada e Messico

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque verificatisi.

Relativamente ai prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico, in deroga dell'Art. E.17 comma 1), l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre due anni dalla cessazione dell'assicurazione, purché per prodotti consegnati nel solo periodo di efficacia dell'assicurazione.

Cosa è escluso

Art. E.19
Persone non
considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:

- 1) *il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- 2) *quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

Art. E.20
Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- 1) *violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;*
 - 2) *responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;*
 - 3) *violazioni di brevetti o marchi;*
 - 4) *oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati;*
 - 5) *prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione;*
 - 6) *atti di terrorismo e/o di sabotaggio;*
 - 7) *i danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo;*
 - 8) *inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;*
 - 9) *trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
 - 10) *inquinamento e contaminazione in genere;*
 - 11) *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;*
 - 12) *detenzione o impiego di esplosivi;*
 - 13) *prodotti derivati da amianto e/o contenenti amianto;*
 - 14) *prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;*
 - 15) *armi da fuoco o da esplosivi;*
 - 16) *apparecchiature o impianti generatori di campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;*
 - 17) *tabacco (compreso il fumo passivo) e prodotti a base di tabacco;*
 - 18) *encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficienza acquisita e patologie correlate;*
 - 19) *utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;*
- nonché per:*
- 20) *le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;*
 - 21) *le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;*
 - 22) *le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da TUA;*
 - 23) *i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);*
 - 24) *i risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati.*

In caso di sinistro – Sezione “Responsabilità civile”

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro

Art. E.21

Cosa fare in caso di sinistro

tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato inoltre:

- dovrà comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia;
- non dovrà dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare di TUA, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. E.22
Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. E.23
Tolleranza numero di addetti

Qualora la tariffazione sia effettuata in base agli addetti il premio delle garanzie "Responsabilità civile verso terzi" e "Responsabilità civile addetti" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal contraente o assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, **il contraente o l'assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.**

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque ed uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Il disposto del presente articolo non opera per la dichiarazione inesatta o reticente, resa dal contraente o assicurato, al momento della stipulazione del contratto.

Art. E.24
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Relativamente alla garanzia "Responsabilità civile proprietà del fabbricato", il valore risultante in polizza quale valore intero fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. **Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.**

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. E.25 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul rigo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
E.3 – lettera A	Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo: 200.000 euro per sinistro, serie ed anno
		Scoperto: 10% con il minimo di 10.000 euro
E.3 – lettera B	Danni da interruzione attività	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro, per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
E.3 – lettera C punti 1, 2 e 3	Danni a cose per operazioni di movimentazione	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro
E.3 – lettera C punto 4	Danni a cose per operazioni di movimentazione	Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro
		Scoperti: 20%
E.3 – lettera D	Danni a veicoli, natanti e cose in consegna	Limiti di indennizzo: 5% del massimale per anno.
		Limite di indennizzo limitatamente a cose in consegna da clienti (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile): 1.500 euro per sinistro.
		Limite di indennizzo limitatamente ai danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stratura di tessuti e/o capi di vestiario: 5.000 euro per sinistro e per anno.
		Scoperti: 10%
E.3 – lettera E punto a)	Speciale veicoli – Danni postumi legge 122/92	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
E.3 – lettera E punti b) e c)	Speciale veicoli – Veicoli sotto lavaggio / Veicoli in rifornimento	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
E.3 – lettera F	Carro attrezzi e soccorso stradale	Limiti di indennizzo: 20.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 750 euro
E.3 – lettera G	Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno
		Scoperti: 20% minimo 1.000 euro
E.3 – lettera H	Danni per lavori presso terzi	Limiti di indennizzo per danni a cose: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno
		Scoperti per danni a cose: 10%. Limitatamente al punto c), lo scoperto si intende elevato al 20%
E.3 – lettera I	Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: 5% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Scoperti: 10%
E.3 – lettera L	Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 150.000 euro per anno
		Scoperti: 10%
E.3 – lettera N	Lavori edili	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
E.3 – lettera O	Postuma lavori edili	Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Scoperti: 10%
E.3 – lettera P	Danni postumi a persona	Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
E.11	RCO Malattie professionali	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il limite di 1.000.000 euro, per sinistro, per anno e per serie
E.13 – lettere a) e b)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Franchigie: 500 euro
E.13 – lettera c)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato
E.13 – lettere d) ed e)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
E.16 – lettere a) e b)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 10% del massimale con il limite di 150.000 euro
E.16 – lettera c)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 50% del massimale con il limite di 150.000 euro

Tutela Legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA
 con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9.
 tel. centralino 045/8290411
 fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557
 fax invio successiva documentazione relativa
 alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al **numero verde 800.508.008** a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

Tutela Legale Base

Art. F.1
 Oggetto della
 garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito dell'esercizio delle attività assicurate in polizza per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) le controversie individuali relative a rapporti di lavoro che l'assicurato deve sostenere con i propri addetti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro. **La presente garanzia opera esclusivamente a favore del contraente;**
- d) le controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività dell'azienda indicata in polizza. **La presente garanzia opera esclusivamente a favore del contraente;**
- e) le controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'assicurato, **sempre che il valore della lite sia superiore a 250 euro.**

Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di 2.500 euro per caso assicurativo.

La presente garanzia opera esclusivamente a favore del contraente.

Gli oneri di cui sopra sono:

- f) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- g) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. F.14 comma 4;
- h) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. F.14 comma 5;**
- i) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. proc. pen.);
- j) le spese di giustizia;
- k) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**

- l) le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico**. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- m) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- n) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- o) le spese dell'arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. F.12 comma 4.

Art. F.2 Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. F.1 non comprendono:

- 1) **le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - 2) **ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;**
 - 3) **il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - 4) **le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.);**
 - 5) **i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati.**
- Sono, inoltre, escluse le spese relative a controversie:

- 6) **concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
 - 7) **in materia fiscale ed amministrativa;**
 - 8) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
 - 9) **concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;**
 - 10) **derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
 - 11) **relative a fatti dolosi delle persone assicurate;**
 - 12) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
 - 13) **derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
 - 14) **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
 - 15) **per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;**
 - 16) **per contratti di compravendita e permuta di beni immobili;**
 - 17) **relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti, limitatamente alla garanzia di cui all'Art. F.1 lettera d). Tale esclusione non opera nel caso in cui il contraente operi nell'edilizia.**
 - 18) **relative all'affitto d'azienda;**
 - 19) **relative a contratti di leasing immobiliare;**
 - 20) **nei confronti di TUA o ARAG;**
 - 21) **per vertenze inerenti contratti di appalto e subappalto (art 1665 cod. civ) relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato;**
 - 22) **per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;**
 - 23) **per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;**
 - 24) **per vertenze con le società mandanti.**
- Sono comunque esclusi i casi coperti dalle garanzie di cui agli Artt. F.3, F.4 ed F.5.

Art. F.3 Oggetto della garanzia

Sicurezza sul lavoro

Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base" e a parziale deroga del punto 7) dell'Art. F.2, limitatamente alla materia amministrativa, TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati di seguito nel presente articolo, rendendo operative le garanzie previste dall'Art. F.1 lettere da f) ad o), per i seguenti casi assicurativi:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art. 589 e 890 del cod.

- pen.);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro, in deroga ai punti 7) e 17) dell'Art. F.2.

Decreti legislativi:

1. **D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:
- Responsabile dei lavori;
 - Coordinatore per la progettazione;
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - Legali Rappresentanti;
 - Dirigenti;
 - Preposti;
 - Medico Competente;
 - Responsabile dei servizi di prevenzione;
 - Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.lgs. 106/2009.

2. **D.lgs. 152/2006** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. F.2 punto 12).
3. **D.lgs. 196/2003** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:
- titolare al trattamento dei dati;
 - responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D.lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'Art. F.2 punto 11);
 - la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 cod. civ.
4. **D.lgs. 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate ad integrazione dell'Art. F.6, per le spese sostenute:
- dall'Azienda contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.lgs. 231/01;
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.lgs. 231/01.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e che abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione.

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Art. F.4
Oggetto della
garanzia

Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base" e a parziale deroga del punto 7) dell'Art. F.2, limitatamente alla materia amministrativa, TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.lgs. 193/2007 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare, rendendo operative le garanzie previste dall'Art. F.1 lettere da f) ad o), per i seguenti casi assicurativi:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art. 589 e 890 del cod. pen.);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro, in deroga ai punti 7) e 17) dell'Art. F.2.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto, entro i termini di legge, all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti ed alla

predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da D.Lgs. 193/2007.

Chiamata in causa Compagnia di RC

Art. F.5
Oggetto della
garanzia

Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base", TUA assicura la Tutela Legale rendendo operative le garanzie previste dall'Art. F.1 lettere da f) ad o), per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del cod. civ. La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La TUA/ARAG si riserva di richiedere al contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte di TUA/ARAG delle spese legali, il contraente è tenuto a restituire a TUA/ARAG tutte le spese da questa anticipate.

Norme comuni alla sezione

Art. F.6
Prestazioni
garantite e soggetti
assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione vengono prestate a favore dell'assicurato, intendendosi per tale il contraente ed i suoi addetti, salvo quanto previsto nelle singole garanzie.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente.

Art. F.7
Insorgenza del
caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- b) **per le garanzie di cui agli Artt. F.3 (Sicurezza sul lavoro), F.4 (H.A.C.C.P.) ed F.5 (Chiamata in causa):**
 - b.1) **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
 - b.2) **il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose;**
- c) **per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- d) **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- e) **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con TUA, la carenza dei 3 mesi sopra riportata non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale precedente polizza.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- e) **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- f) **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. F.8
Estensione del
periodo di garanzia

Le garanzie della presente sezione si estendono ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. F.12, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

A deroga di quanto sopra, le garanzie di cui agli Artt. F.3 (Sicurezza sul lavoro), F.4 (H.A.C.C.P.) ed F.5 (Chiamata in causa), invece, si estendono ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del

contratto e insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dalle funzioni o qualifiche indicate nel medesimo articolo, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'impresa assicurata.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con TUA, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Art. F.9
Estensione
territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

Per le garanzie di cui agli Articoli F.1 lettera c), d), e) ed F.5, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei **Paesi dell'Unione Europea, nella Repubblica di San Marino, nello Stato Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera.**

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella **Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.**

Art. F.10
Tolleranza numero
addetti

Il premio della presente sezione "Tutela legale" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal contraente o assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, **il contraente o l'assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.**

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque ed uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Il disposto del presente articolo non opera per la dichiarazione inesatta o reticente, resa dal contraente o assicurato, al momento della stipulazione del contratto.

Art. F.11
Inefficacia del
contratto

Il contratto si risolve di diritto in caso di: fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione di TUA (ed ARAG) da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto.

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. F.12
Denuncia del caso
assicurativo e libera
scelta del Legale

Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA (rivolgendosi preferibilmente all'agenzia che ha in carico il contratto) o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Nei casi assicurativi previsti dalla lettera c) dell'Art. F.3 (Sicurezza sul lavoro), l'assicurato è tenuto a far pervenire a TUA o ad ARAG il testo originale del provvedimento notificato all'assicurato da parte dell'organo amministrativo, entro 5 giorni dalla data della notifica stessa.

Nei casi assicurativi previsti dall'Art. F.4 (H.A.C.C.P.) TUA provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire a TUA o ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.**

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, TUA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA o ARAG.

Art. F.13
Fornitura dei mezzi
di prova e dei
documenti
occorrenti alla
prestazione della

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) **informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- b) **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero**

garanzia
assicurativa

su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. F.14
Gestione del caso
assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG ed il legale scelto a norma dell'Art. F.12, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

TUA avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. F.15
Recupero di
somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Servizi di assistenza

Come richiedere i servizi di assistenza

Art. G.1
Come richiedere i
servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.833.800

oppure al numero di Milano: 02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) *il tipo di assistenza di cui necessita;*
- 2) *nome e cognome;*
- 3) *numero di polizza preceduto dalla sigla TUIM;*
- 4) *indirizzo del luogo in cui si trova;*
- 5) *il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.*

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Prestazioni

Art. G.2
Invio di un idraulico
per interventi di
emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.**

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

<p>Art. G.3 Pronto intervento per danni da acqua</p>	<p>La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.</p> <p>Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo TUA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di 500,00 euro per sinistro.</p> <p>La prestazione è dovuta per i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
<p>Art. G.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza</p>	<p>La prestazione non è dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato. - per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. <p>Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.</p> <p>La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.
<p>Art. G.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza</p>	<p>Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.</p> <p>La prestazione è dovuta per i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
<p>Art. G.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza</p>	<p>Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.</p> <p>La prestazione è operante per i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
<p>Art. G.7 Invio di un vetraio per interventi di emergenza</p>	<p>Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.</p> <p>La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.</p>
<p>Art. G.8 Invio di un sorvegliante</p>	<p>Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.</p> <p>TUA terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.</p>
<p>Art. G.9 Invio di un artigiano per interventi ordinari</p>	<p>Qualora presso i locali assicurati sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico, di riscaldamento/condizionamento o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso. Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).</p> <p>Ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.03.2009, la garanzia di cui al</p>

presente articolo si intende prestata in omaggio senza corresponsione di alcun corrispettivo.

Art. G.10
Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7, G.8, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (**classe economica**) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo TUA a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per sinistro**.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa, nei limiti di quanto complessivamente indicato al primo comma.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Art. G.11
Recupero dati

Qualora l'Assicurato, a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, 24h su 24h e 7gg su 7gg, per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, TUA, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al ritiro del supporto presso i locali dell'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati;

tenendone a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente. **I relativi costi saranno a carico dell'Assicurato, mentre restano a carico di TUA i costi della restituzione all'Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.**

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. G.12
Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per **un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Art. G.13
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. **Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.**
2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a) **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b) **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c) **dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
 - d) **abuso di alcolici o psicofarmaci, nonchè dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
3. **Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei locali interessati dall'intervento di assistenza.**
4. **Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
5. **TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
6. **Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ..**
7. **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

- 8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.*
 - 9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
 - 10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.*
-

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Tabella delle attività assicurabili

La seguente tabella riporta l'elenco delle attività assicurabili. Per ogni attività viene riportato il relativo codice riportato in polizza, la descrizione, il genere (A – Artigiano-Industria; C - Commercio; U – Ufficio e tempo libero), il fattore di tariffazione utilizzato per la sezione di RC Terzi ed RC Addetti (A - Addetti; F - Fatturato), il codice tariffario delle sezioni "Incendio – All Risks", "Furto, rapina ed estorsione" e "Responsabilità civile" (il grado di rischio è crescente al crescere del codice) e le garanzie facoltative della sezione "Responsabilità civile" (O: Opzionabile; - : Non concedibile). Per la garanzia "Danni da furto" della sezione "Elettronica", il codice tariffario è il medesimo della sezione "Furto, rapina ed estorsione".

Le garanzie facoltative A - B - C - D sono opzionabili per tutte le attività.

La garanzia facoltativa H è opzionabile per tutte le attività ad esclusione delle seguenti: CC15, CC28, CC37, CC41, EC05, EC07, EC08, HC04, HC05, HC06, HC14, NC07, VA02, VC02.

La garanzia facoltativa M è opzionabile per tutte le attività ad esclusione delle seguenti: QF04, VA02, VC02.

Per la sezione Tutela Legale il fattore di tariffazione utilizzato è il numero di addetti, salvo che per le seguenti attività per le quali è utilizzato il fatturato: FA02, FA03, FA04, FA05, FA06, FA15, FA16, FA18, OF01, OF04, OF06, OF08.

La sezione Tutela Legale non è acquistabile per le seguenti attività: OF03, OF07, VA02, VA09, VC02.

Categoria "ABBIGLIAMENTO E TESSILE" (Artigiano - Commercio)														
Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
AC01	Abbigliamento escluso pellicce	C	A	15	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AC02	Abiti da lavoro e indumenti protettivi	C	A	17	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA01	Abiti e confezioni in genere escluse pellicce, anche con impiego di tessuti gommati o cerati	A	F	9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA02	Abiti e confezioni in genere escluse pellicce, senza impiego di tessuti gommati o cerati	A	F	8	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA03	Apparecchiatura o rifinitura di tessuti	A	F	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC03	Articoli per infanzia	C	A	16	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AC04	Berretti e cappelli, biancheria intima, guanti, cravatte, calze, foulard	C	A	15	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA04	Borse, cappelli - escluse quelle di cuoio o di pelle naturale o artificiale o di gomma e quelli di paglia, truciolo o erbe palustri	A	F	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC05	Calzature	C	A	15	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA05	Calze escluse quelle elastiche	A	F	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA06	Cardatura, pettinatura, filatura di lana a pettine, anche con lavaggio - con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso	A	F	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
AA07	Confezioni in tessuto a maglia - escluse maglie elastiche	A	F	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA08	Confezioni in tessuto elastico; bretelle; busti; giarrettiere; ventriere; calze e fasce elastiche	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA09	Cardaggi - senza pettinatura	A	F	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC06	Corde, cordami e funi	C	A	15	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA10	Cravatte, guanti di tessuto	A	F	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA11	Filande e filatoi per seta anche mista con altre fibre - senza impiego di cascami	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC07	Filati - telere - foderami - nastri e passamanerie	C	A	15	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA12	Filatura di canapa e lino - senza maciullatura né stigliatura né cardatura né pettinatura	A	F	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA13	Filatura di cotone e di miste di cotone senza impiego di cascami o di gamettato o di sfilacciato e senza uso di macchine sfilacciatrici o trafiletti - senza apertura, mischia, battitura, allupatura o cardatura	A	F	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA14	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso senza sfilacciatura, gamettatura, mischia, battitura, allupatura o cardatura	A	F	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA15	Filatura, comprese operazioni preliminari ed accessorie, di fibre naturali, artificiali o sintetiche - escluse fibre acriliche o poliacriliche o poliestere - senza produzione delle stesse e senza impiego di cascami, di gamettato o di sfilacciato	A	F	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA16	Filatura, comprese operazioni preliminari ed accessorie, di fibre naturali, artificiali o sintetiche - senza produzione delle stesse e senza impiego di cascami, di gamettato o di sfilacciato	A	F	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA17	Lavatoi, lavanderie e stire industriali, escluso pellicce per il furto	A	F	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
AA18	Lavatoi, lavanderie esclusivamente di filati e tessuti, stire, escluso pellicce per il furto	A	F	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
AA19	Materassi a molle - senza produzione di imbottiture	A	F	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC08	Merceria - maglierie	C	A	16	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA20	Moquettes - produzione	A	F	7	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
AA21	Nastri; passamanerie; merletti; trine; ricami; veli	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC09	Pelletteria, borse e borsette	C	A	14	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA22	Pellicce - esclusivamente naturali	A	F	10	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA23	Preparazione alla tessitura di filati, apparecchiatura, aspatura, orditura, ritoritura - senza incollatura	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-

AA24	Rivestimento di fili di gomma con fibre tessili	A	F	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA25	Sartoria su misura, modisterie, modifiche sartoriali (rammendo, orfatura)	A	A	16	1	13	-	-	-	-	-	O	-	-
AA26	Stamperia di tessuti	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AC10	Stoffe e tessuti per abbigliamento	C	A	15	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
AA27	Tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e di gomma - senza impiego di fibre acriliche, cocco, iuta, sisal, manila e senza fabbricazione di stuoie in fibre vegetali	A	F	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA28	Tappeti, stuoie ed arazzi	A	F	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA29	Teleria, biancheria per la casa, camiceria	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA30	Tendaggi, tende anche da sole, tappezzerie - esclusi pelli e pellami, senza produzione e senza operazioni di imbottitura	A	F	7	3	4	-	-	-	O	-	-	-	-
AA31	Tessitura di cotone o di altre fibre con esclusivo impiego di filati escluso produzione di garze, di tessuti spugna, tappeti, stuoie, reti	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA32	Tessitura di lana, di seta o di fibre di origine animale in genere con esclusivo impiego di filati senza produzione di tappeti e reti - con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA33	Tessuti non tessuti, feltri, tessuti spugna - senza battitura né allupatura né cardatura	A	F	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
AA34	Tintoria; candeggio - esclusivamente di fibre di sola lana o di filati	A	F	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "ALIMENTARI" (Artigiano - Commercio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
BA01	Aceto senza produzione di acido acetico	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BC01	Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, succhi e sciroppi	C	A	12	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BA02	Acque gassose e minerali; bibite analcoliche	A	F	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BC02	Alimentari in genere (escluse macellerie e salumerie), drogherie, latterie	C	A	13	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BC03	Alimentari solo frutta e ortaggi	C	A	14	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BC04	Alimentari solo gastronomia e rosticceria con laboratorio per il solo smercio diretto	C	A	16	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
BA03	Amido, destina, fecola, albumina, uova in polvere, glucosì	A	F	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA04	Birra	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BC05	Birre (rivendita)	C	A	13	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BA05	Caramelle; cioccolato; surrogati di cioccolato; torrone, panforte; nocciolati - esclusa la scissione di grassi e la sgusciatura di frutti e senza tostatura -	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BC06	Cereali, granaglie, sementi in genere, mangimi	C	A	13	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-
BA06	Conserve alimentari (pesce, carne ed altri alimenti), anche in scatola - Alimenti precotti, confezionati od omogeneizzati	A	F	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BA07	Distilleria di spiriti, estratti alcolici	A	F	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BC07	Enologia (attrezzature per cantine, bottiglie e damigiane)	C	A	15	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-
BC08	Enoteca: vini e liquori	C	A	14	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BA08	Formaggi (compresi quelli duri); burro naturale; latticini	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA09	Formaggi (esclusi quelli duri); burro naturale; latticini	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BC09	Formaggi duri (depositi)	C	A	14	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BA10	Gelaterie, cremerie, latterie, yogurt anche con laboratorio per il solo smercio diretto	A	A	14	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-
BA11	Gelati, ghiaccioli	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA12	Latte condensato, evaporato o in polvere	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA13	Latterie sociali; centrali del latte - esclusi formaggi duri	A	F	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA14	Liquori - senza distilleria e senza produzione di estratti o essenze - Bibite alcoliche, vermut, marsala, vini aromatici e liquorosi	A	F	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BC10	Macellerie (esclusa mattazione e salumeria) - pollerie	C	A	12	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BA15	Macelli - senza stallaggio e sosta bestiame	A	F	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
BA16	Mangimi e prodotti vegetali disidratati - senza essiccatoi o con essiccatoi esclusivamente a vapore o acqua calda	A	F	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA17	Mangimi senza impiego di foraggi, paglia, erbe e fiori e farina di pesce	A	F	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA18	Marmellate; confetture; mostarde; canditi e conserve di prodotti ortofruttili	A	F	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BA19	Miele e prodotti derivati dalle api (Negozio e produzione)	A	A	14	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-
BC11	Minimarket, fino 200 mq, di alimentari, prodotti per la pulizia e per la casa	C	A	16	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-
BC12	Minimarket, fino 400 mq, di alimentari, prodotti per la pulizia e per la casa	C	A	16	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-
BA20	Molini da cereali (senza utilizzo di macchinari e mezzi di produzione combustibili)	A	F	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA21	Oli e grassi alimentari di origine animale - senza impiego di infiammabili	A	F	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BA22	Oli e grassi alimentari esclusivamente di origine vegetale - senza sgusciatura di semi oleosi e senza impiego di infiammabili	A	F	8	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BA23	Olio d'oliva senza impiego di solventi infiammabili e senza lavorazione delle sansse	A	F	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BA24	Panetterie-pasticcerie-confetterie (Negozio con forno e produzione)	A	A	16	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-
BC13	Panetterie-pasticcerie-confetterie (Negozio solo rivendita)	C	A	14	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
BA25	Panifici, biscotti; panettoni; grissini; paste dolci; pasticcerie	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA26	Pastai (negozi di pasta, fresca e non) anche con laboratorio per il solo smercio diretto	A	A	14	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-
BA27	Paste alimentari - senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o acqua calda; cereali, riso, legumi	A	F	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA28	Paste alimentari fresche, non secche	A	F	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BA29	Patatine fritte; snacks; cereali soffiati similari	A	F	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BC14	Pescherie	C	A	12	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-

BA30	Prodotti alimentari disidratati	A	F	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA31	Prodotti alimentari liofilizzati	A	F	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA32	Prodotti alimentari surgelati	A	F	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA33	Prosciutti; salumi ed insaccati	A	F	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA34	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutta - senza sgusciatura	A	F	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA35	Sale (raffinazione)	A	F	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BC15	Salumerie, pizzerie	C	A	16	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA36	Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi - senza produzione di estratti alcolici od essenze	A	F	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BC16	Supermercati di alimentari, prodotti per la pulizia e per la casa	C	F	14	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BC17	Surgelati	C	A	14	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA37	Thè, caffè, camomilla e loro surrogati; liquirizia ed altre erbe aromatiche	A	F	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA38	Vini, spumanti - esclusi vermut, marsala e vini aromatici e liquorosi	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "ARTICOLI PER LA CASA E LA FAMIGLIA" (Commercio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.								
							E	F	G	I	L	N	O	P	
CC01	Antiquariato, antichità, quadri, oggetti d'arte, stampe (esclusi preziosi)	C	A	14	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC02	Apparecchi elettrici (esclusi elettrodomestici e audiovisivi), apparecchi per illuminazione e segnalazione	C	A	15	3	12	-	-	-	O	O	-	-	-	-
CC03	Arredobagno, accessori per bagno	C	A	13	2	15	-	-	-	O	-	-	-	-	-
CC04	Articoli casalinghi (esclusi elettrodomestici ed audiovisivi)	C	A	15	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC05	Articoli da regalo, bazar (escluso preziosi e compreso argento entro il 20% del valore delle merci coesistenti)	C	A	15	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC06	Articoli in ceramiche, maioliche e porcellane	C	A	14	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC07	Articoli ortopedici	C	A	14	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	O
CC08	Articoli per caccia e pesca - armaioli	C	A	17	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC09	Articoli per lo sport	C	A	16	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC10	Articoli religiosi e funerari (esclusi preziosi, ma compreso argento entro il 20% del valore delle merci coesistenti), arredi sacri	C	A	14	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC11	Biancheria per la casa	C	A	15	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC12	Bigiotterie e chincaglierie (escluso preziosi, ma compreso argento entro 20% del valore delle merci coesistenti)	C	A	13	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC13	Carte e tessuti da parati	C	A	15	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC14	Cartoleria, cancelleria, libreria	C	A	15	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC15	Ceramiche per pavimenti e rivestimenti	C	A	14	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC16	Cere e candele	C	A	16	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC17	Coperte e copriletti	C	A	17	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC18	Coppe, medaglie e trofei	C	A	13	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC19	Detersivi e detergenti, sapone e saponette, materiale per igiene e la pulizia dei locali	C	A	15	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC20	Filatelia, numismatica (escluse monete d'oro)	C	A	15	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC21	Fiori di carta o plastica o secchi	C	A	17	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC22	Fiori, piante, sementi e bulbi escluse serre	C	A	16	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC23	Giocattoli, compreso elettronici e piñci (di libera vendita entro 10% del valore delle merci coesistenti ed escluso ambulanti)	C	A	17	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC24	Hobbistica, bricolage, modellismo	C	A	15	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC25	Materassi e cuscini (comprese materie plastiche o alveolari o gommaspugna)	C	A	17	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC26	Mobili in metallo	C	A	13	2	15	-	-	-	O	-	-	-	-	-
CC27	Mobili, arredamento domestico e d'ufficio, complementi d'arredo	C	A	16	2	16	-	-	-	O	-	-	-	-	-
CC28	Moquette, linoleum, parquet (solo vendita)	C	F	16	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC29	Orologi - riparazione, manutenzione e vendita (compreso preziosi per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti)	C	A	12	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC30	Optica, occhiali, cannocchiali e strumenti ottici	C	A	15	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	O
CC31	Parucche	C	A	16	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC32	Penne stilografiche, a sfera e a feltro (escluso preziosi, compreso argento entro il 10% del valore delle merci coesistenti)	C	A	14	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC33	Stoffe e tessuti per tendaggi e arredo	C	A	16	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC34	Stoviglie, posate, coltelli, rasoi, forbici, lame, arrotino	C	A	12	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC35	Strumenti musicali ed accessori	C	A	16	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC36	Tappeti e arazzi	C	A	17	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC37	Tappezzeria di carta e plastica (solo vendita)	C	F	17	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC38	Tende ed articoli da campeggio, giardinaggio	C	A	17	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC39	Timbri e targhe	C	A	14	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC40	Valigie	C	A	15	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC41	Vetri, cristalli, specchi (solo vendita)	C	A	14	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "CARTA" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.						
------	-------------	--------	------------	----------	-------	----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

						E	F	G	I	L	N	O	P
DA01	Astucci, scatole, tubetti e contenitori, di cartone o di cartoncino; buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane - anche con plasticatura	A	F	9	1	4	-	-	-	-	-	-	-
DA02	Carte da parati e/o carte plastificate	A	F	9	1	3	-	-	-	-	-	-	-
DA03	Cartiere	A	F	11	1	5	-	-	-	-	-	-	-
DA04	Cartotecnica (scatole, fustellati, stampe)	A	F	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-
DA05	Legatoria - escluso antiquariato	A	F	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-
DA06	Litografia; serigrafia, eliografia (escluso preziosi per il furto)	A	F	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-
DA07	Matrici tipografiche, targhe e timbri	A	F	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-
DA08	Tipografia, grafico	A	F	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "CHIMICA" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.						
							E	F	G	I	L	N	O
EA01	Adesivi, colle e mastici - senza impiego di infiammabili	A	F	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-
EA02	Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti	A	F	11	3	5	-	-	-	-	-	-	-
EA03	Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti - senza impiego di infiammabili	A	F	7	3	5	-	-	-	-	-	-	-
EA04	Candele; articoli di cera - senza riscaldamento oppure con riscaldamento esclusivamente a vapore o acqua calda	A	F	10	1	4	-	-	-	-	-	-	-
EA05	Colori e inchiostri, esclusa produzione di pigmenti e coloranti; colori a calce, a pastello; colori ad affresco, a calce, ad acquerello - senza riscaldamento oppure con riscaldamento esclusivamente a vapore o acqua calda	A	F	10	1	4	-	-	-	-	-	-	-
EA06	Colori e inchiostri, esclusa produzione di pigmenti e coloranti; colori a calce, a pastello; colori ad affresco, a calce, ad acquerello - sola preparazione di miscele o soluzioni acquose, senza impiego di infiammabili	A	F	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-
EA07	Concimi	A	F	10	1	5	-	-	-	-	-	-	-
EA08	Detersivi liquidi o in polvere con impiego di tensioattivi senza produzione degli stessi - senza impiego di grassi e di perborato	A	F	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-
EA09	Gelatine, colle a base di gelatina	A	F	7	2	3	-	-	-	-	-	-	-
EA10	Liquidi e paste per pulire; saponi; dentifrici; glicerina non di sintesi; stearina - senza riscaldamento oppure con riscaldamento esclusivamente a vapore o acqua calda, senza impiego di infiammabili	A	F	7	2	3	-	-	-	-	-	-	-
EA11	Oli lubrificanti	A	F	7	2	4	-	-	-	-	-	-	-
EA12	Pigmenti - esclusa produzione di neri animali, neri vegetali e nerofumo ed escluse polveri di zolfo e metalli	A	F	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-
EA13	Prodotti antibiotici e biologici; preparati farmaceutici - senza produzione di sostanze chimico-farmaceutiche e senza impiego di infiammabili	A	F	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-
EA14	Profumi, cosmetici ed essenze	A	F	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-
EA15	Smalti silicei e vetrosi	A	F	1	1	4	-	-	-	-	O	-	-
EA16	Vernici, smalti e lacche	A	F	11	1	4	-	-	-	-	-	-	-
EA17	Vernici, smalti e lacche escluso produzione di coloranti - sola preparazione di emulsione acquose, senza impiego di infiammabili e senza cottura di oli	A	F	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "CHIMICA E LEGNO" (Commercio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.						
							E	F	G	I	L	N	O
EC01	Articoli in legno (escluso artistici), sughero, vimini	C	A	17	1	12	-	-	-	-	-	-	-
EC02	Articoli per agricoltura, concimi e fertilizzanti, mangimi, antiparassitari e anticrittogamici	C	A	16	1	16	-	-	-	-	-	-	-
EC03	Colori e coloranti, pitture a calce e pastello, oli per tempera, pigmenti, inchiostri, vernici, solventi e diluenti, smacchiatori e sbiancanti	C	A	17	1	14	-	-	-	-	-	-	-
EC04	Gomma (escluso pneumatica) e plastica non espansa o alveolare	C	A	17	1	14	-	-	-	-	-	-	-
EC05	Legname da opera (tavolame e squadrate), legno compensato, oggetti di legno, palchetti per pavimento, serramenti in legno, fogli per impiallacciate, pannelli truciolari, paniforti, casse funerarie in legno.	C	A	17	1	14	-	-	-	-	-	-	-
EC06	Mastice d'asfalto o bitume, adesivi, vaselina, prodotti per concia e tinta, resine naturali e artificiali	C	A	16	2	14	-	-	-	-	-	-	-
EC07	Materiali combustibili per l'edilizia, isolanti, coibenti, impermeabilizzanti (esclusi materiali espansi e/o alveolari)	C	A	16	1	19	-	-	-	-	-	-	-
EC08	Materiali incombustibili per l'edilizia, cementi, calce, gesso, caolino, alabastro, sabbia, marmi, graniti, laterizi	C	A	13	1	19	-	-	-	-	-	-	-
EC09	Pitture ad acquerello, ad affresco ed a calce, smalti silicei o vetrosi, oli al silicene	C	A	13	2	14	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "LEGNO" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.						
							E	F	G	I	L	N	O
GA01	Compensati; lastre o fogli per impiallaccatura	A	F	9	1	4	-	-	-	O	-	-	-
GA02	Comici (esclusi quadri, stampe e simili) - solo operazioni di assemblaggio	A	A	17	1	15	-	-	-	O	-	-	-
GA03	Falegnamerie, oggetti di legno e comici, anche con altri materiali combustibili e metallo (escluso preziosi)	A	F	11	1	7	-	-	-	O	-	-	-
GA04	Giocattoli in legno ed in altri materiali combustibili	A	F	11	2	3	-	-	-	-	-	-	-

GA05	Mobili di legno, laminati plastici e metallo	A	F	11	1	5	-	-	-	O	-	-	-	-
GA06	Mobili imbottiti anche con impiego di materia plastica espansa	A	F	11	1	5	-	-	-	O	-	-	-	-
GA07	Nobilizzazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari - con applicazione di laminati plastici o fogli, pellicole, lastre di materia plastica, carte anche resinare o tessuti anche resinati, impiallaccature	A	F	9	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
GA08	Oggetti di sughero esclusi espansite ed altri agglomerati di sughero	A	F	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
GA09	Pannelli truciolari, paniforti, travi lamellari	A	F	11	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
GA10	Parquet, palchetti per pavimento; serramenti e tapparelle in legno, metallo ed altri materiali	A	F	9	2	3	-	-	-	O	-	-	-	-
GA11	Restauratori e decoratori di mobili e di comici	A	F	9	3	4	-	-	-	O	-	-	-	-
GA12	Segherie di tronchi; carpenterie di legno (non edile)	A	F	9	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
GA13	Trattamenti per la conservazione o la ignifugazione di legnami	A	F	9	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
GA14	Verniciatura, laccatura e lucidatura di mobili - con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua - tappezzerie di mobili	A	F	11	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
GA15	Verniciatura, laccatura e lucidatura di mobili - senza impiego di infiammabili	A	F	9	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "EDILIZIA" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
FA01	Casalinghi in ceramica, porcellana, terracotta	A	F	3	2	3	-	-	-	-	-	O	-	-
FA02	Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale o industriale, fino a 40mt di altezza, realizzati interamente con l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, metallo, legno e materiali sintetici, compresi i necessari lavori di scavo/demolizione, armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri	A	F	4	2	8	-	-	-	O	O	O	O	-
FA03	Costruzione di strade non aperte al traffico, senza ponti, viadotti e gallerie, senza utilizzo di esplosivi	A	F	4	2	9	-	-	-	O	O	O	O	-
FA04	Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso civile, commerciale o industriale, fino a 20mt di altezza, compresi i necessari lavori di scavo/demolizione e opere di fondazione, in stabili anche occupati, armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri	A	F	4	2	9	-	-	-	O	O	O	O	-
FA05	Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso civile, commerciale o industriale, fino a 40mt di altezza, compresi i necessari lavori di scavo/demolizione e opere di fondazione, in stabili anche occupati, armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri	A	F	4	2	10	-	-	-	O	O	O	O	-
FA06	Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso civile, commerciale o industriale, fino a 40mt di altezza, compresi i necessari lavori di scavo/demolizione, in stabili non occupati, armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri	A	F	4	2	9	-	-	-	O	O	O	O	-
FA07	Imbianchini, verniciatori, posa tappezzerie murali, stuccatori, decoratori	A	F	4	1	7	-	-	-	O	-	O	O	-
FA08	Lana di vetro o di roccia	A	F	3	1	3	-	-	-	-	-	O	-	-
FA09	Laterizi; refrattari - senza forni o con forni esclusivamente a tunnel	A	F	5	1	3	-	-	-	-	-	O	-	-
FA10	Lavorazione di pietre e marmi; coalino, senza impiego di esplosivi	A	F	1	1	5	-	-	-	-	-	O	-	-
FA11	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso - senza impiego di esplosivi, anche con impiego di materiali combustibili, ma senza impiego di materie plastiche espansive o alveolari	A	F	3	1	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA12	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso - senza impiego di materiali combustibili e senza impiego di esplosivi	A	F	1	1	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA13	Manufatti per edilizia di materiali diversi - anche con impiego di materiali combustibili, ma senza impiego di materie plastiche espansive o alveolari	A	F	7	1	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA14	Manufatti per edilizia di materiali diversi - senza impiego di materiali combustibili	A	F	4	1	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA15	Manutenzione, riparazione e ristrutturazione di fabbricati senza interessamento di strutture portanti; lavori di abbellimento, applicazione tappezzerie, decorazione, intonacatura, rifinitura, tinteggiatura	A	F	9	3	8	-	-	-	O	O	O	O	-
FA16	Manutenzione, ristrutturazione, sopraelevazione di fabbricati e manufatti edili, anche con interessamento delle strutture portanti, ma esclusa attività di integrale costruzione degli stessi	A	F	4	2	9	-	-	-	O	O	O	O	-
FA17	Moquettes e parquet - vendita, posa, riparazione e manutenzione	A	F	7	2	5	-	-	-	O	-	O	-	-
FA18	Pavimentazione ed impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili, asfaltatori (aree private escluso strade e aree aperte al traffico)	A	F	6	1	7	-	-	-	-	-	O	-	-
FA19	Piastrellisti e marmisti - posa, riparazione e manutenzione	A	F	1	1	7	-	-	-	O	-	O	-	-
FA20	Ponteggi e gru: noleggio e montaggio	A	F	4	1	10	-	-	-	-	-	O	-	-
FA21	Terrecotte artistiche; gres, ceramiche e porcellane artistiche - senza forni o con forni a tunnel o con forni esclusivamente ad olio combustibile o elettrici e con attrezzature (incastellature, sostegni, telaini) per l'essiccazione totalmente in materiali incombustibili	A	F	4	3	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA22	Terrecotte e terraglie per edilizia e giardinaggio; gres, ceramiche e porcellane per edilizia - senza forni o con forni a tunnel o con forni esclusivamente ad olio combustibile o elettrici e con attrezzature (incastellature, sostegni, telaini) per l'essiccazione totalmente in materiali incombustibili	A	F	4	1	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA23	Terrecotte, ceramiche e porcellane - senza forni o con forni a tunnel o con forni esclusivamente ad olio combustibile o elettrici e con attrezzature (incastellature, sostegni, telaini) per l'essiccazione totalmente in materiali incombustibili	A	F	4	2	4	-	-	-	-	-	O	-	-
FA24	Vetraio (taglio, posa e riparazione)	A	F	1	1	7	-	-	-	O	-	-	-	-

Categoria "MECCANICA, MACCHINARI E APPARECCHIATURE" (Commercio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
HC01	Accessori e ricambi per auto moto e cicli (compreso audiovisivi e/o abbigliamento)	C	A	13	4	14	O	-	-	-	-	-	-	-
HC02	Apparecchi acustici, medicali e scientifici non elettronici, apparecchi igienico-sanitari - vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	16	1	14	-	-	-	O	O	-	-	-

HC03	Apparecchi di misura, di precisione, di regolazione e scientifici (esclusi uffici e fotografici) - vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	14	3	12	-	-	-	O	O	-	-	-
HC04	Apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento - compresa la posa, installazione e manutenzione solamente come attività accessoria	C	A	13	3	18	-	-	-	O	O	-	-	-
HC05	Articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica	C	A	15	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
HC06	Articoli tecnico-industriali	C	A	16	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-
HC07	Autoveicoli (compresi audiovideo)	C	A	14	4	15	O	O	-	-	-	-	-	-
HC08	Barche, battelli, motoscafi (rimessaggio a secco)	C	A	16	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-
HC09	Barche, battelli, motoscafi e relativi accessori e ricambi (commercio)	C	A	16	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-
HC10	Biciclette-motociclette e ciclomotori (compreso abbigliamento)	C	A	13	4	14	O	-	-	-	-	-	-	-
HC11	Elettrodomestici (compresi audiovisivi) e relativi accessori, impianti allarme - vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	16	4	16	-	-	-	O	O	-	-	-
HC12	Ferramenta, coltellerie, minuterie metalliche, utensileria	C	A	12	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
HC13	Lampadari, lampade da tavolo, illuminazione - vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	15	1	14	-	-	-	O	O	-	-	-
HC14	Macchine e meccanismi agricoli, edili, industriali, macchine operatrici ed utensili, ricambi	C	A	14	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-
HC15	Macchine e strumenti elettrici, macchine per cucire, per calcolo, per scrivere e per ufficio, arredi per ufficio, escluso apparecchiature elettroniche, escluso elettrodomestici - vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	14	3	12	-	-	-	O	O	-	-	-
HC16	Macchine elettriche, calcolatrici, apparecchiature ed elaboratori elettronici, computer, software, telefonia, componenti ed accessori - vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	12	4	12	-	-	-	O	O	-	-	-
HC17	Metalli e oggetti di metallo (compresi acciai, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno)	C	A	12	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-
HC18	Roulottes, caravan, motocaravan, motorhome e relativi accessori e ricambi	C	A	16	3	14	O	-	-	-	-	-	-	-
HC19	Serramenti ed infissi - negozio di vendita e/o servizio di installazione, riparazione, manutenzione	C	A	15	1	18	-	-	-	O	-	-	-	-

Categoria "METALLI, MECCANICA E MACCHINARI" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
IA01	Accumulatori elettrici, pile elettriche non a combustibile	A	F	6	3	3	-	-	-	O	O	-	-	-
IA02	Anodizzazione dell'alluminio	A	F	5	1	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA03	Apparecchi domestici a gas, elettrodomestici esclusi audiofonovisivi, bruciatori, condizionatori d'aria, cucine economiche, macchine per cucire	A	F	5	3	3	-	-	-	O	O	-	-	-
IA04	Argenteria (oggetti di)	A	F	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IA05	Armi in genere	A	F	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
IA06	Audiofonovisivi; Apparecchi per radio e telecomunicazioni; radar	A	F	4	4	3	-	-	-	O	O	-	-	-
IA07	Bigiotteria; pietre artificiali esclusa la produzione; oggetti di avorio, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga	A	F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
IA08	Carpenteria metallica, fabbro, lattoniere, tornitore, serramenti in metallo - anche con rivestimento o accoppiamento con materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti	A	F	6	3	5	-	-	-	O	O	O	O	-
IA09	Carpenteria metallica, fabbro, lattoniere, tornitore, serramenti in metallo - anche con rivestimento o accoppiamento con materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti (esclusi titanio, zirconio, magnesio, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai 18/8 e 18/10, preziosi)	A	F	6	1	5	-	-	-	O	O	O	O	-
IA10	Carpenteria metallica, fabbro, lattoniere, tornitore, serramenti in metallo - senza rivestimento o accoppiamento con materiali combustibili	A	F	4	3	5	-	-	-	O	O	O	O	-
IA11	Carpenteria metallica, fabbro, lattoniere, tornitore, serramenti in metallo - senza rivestimento o accoppiamento con materiali combustibili (esclusi titanio, zirconio, magnesio, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame argent, acciai 18/8 e 18/10, preziosi)	A	F	4	1	5	-	-	-	O	O	O	O	-
IA12	Catene, funi, fili, lamiere e lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo; stagnole; tubi saldati; scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta	A	F	4	1	6	-	-	-	O	O	-	-	-
IA13	Cavi e conduttori elettrici isolati - senza rivestimenti o supporti in materiali combustibili	A	F	4	3	4	-	-	-	O	O	-	-	-
IA14	Computers; macchine per ufficio; registratori di cassa; apparecchi, strumenti e componenti elettronici	A	F	6	4	4	-	-	-	O	O	-	-	-
IA15	Cromatura, doratura, brunitura, nichelatura e lucidatura di metalli, esclusi oro e argento	A	F	5	1	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA16	Cuscinetti a rulli ed a sfera - produzione e lavorazione	A	F	4	3	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA17	Fabbricazione di lenti; apparecchiature foto cine ottiche	A	F	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IA18	Fonderie e/o pressofusione di metalli (esclusi titanio, zirconio, magnesio e preziosi)	A	F	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
IA19	Fonderie e/o pressofusione di metalli (esclusi titanio, zirconio, magnesio, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai 18/8 e 18/10, preziosi)	A	F	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
IA20	Galvanoplastica esclusi oro e argento	A	F	8	2	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA21	Galvanostegia, esclusi oro e argento	A	F	5	2	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA22	Giocattoli, con componenti elettronici, in materiali incombustibili con applicazione di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore delle merci coesistenti	A	F	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IA23	Giocattoli, senza componenti elettronici, in materiali incombustibili con applicazione di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore delle merci coesistenti	A	F	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IA24	Gioielli; metalli preziosi; pietre preziose	A	F	4	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IA25	Lampade ad incandescenza, tubi luminescenti	A	F	5	2	4	-	-	-	O	O	-	-	-
IA26	Macchine ed apparecchiature elettriche metalliche, esclusi elettrodomestici, lampade ad incandescenza e tubi limnescenti - con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti	A	F	4	1	4	-	-	-	O	-	-	-	-
IA27	Macchine ed apparecchiature elettriche metalliche, esclusi elettrodomestici, lampade ad incandescenza e tubi limnescenti - con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 30% del valore delle merci coesistenti	A	F	6	1	4	-	-	-	O	-	-	-	-
IA28	Macchine operatrici, utensili, motrici non elettriche	A	F	6	1	4	-	-	-	O	O	-	-	-



IA29	Macchine operatrici, utensili, motrici non elettriche, parti metalliche ed elementi metallici delle stesse, con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti	A	F	4	1	4	-	-	-	O	O	-	-	-
IA30	Macchine operatrici, utensili, motrici non elettriche, parti metalliche ed elementi metallici delle stesse, con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 30% del valore delle merci coesistenti	A	F	6	1	4	-	-	-	O	O	-	-	-
IA31	Meccanica di precisione e micromeccanica; strumentazione scientifica e per misura	A	F	6	4	3	-	-	-	O	O	-	-	-
IA32	Minuterie metalliche (aghi, chiodi, viti, serrature, chiavi, cerniere, dadi, bulloni, molle) ed oggetti lavorati in metallo	A	F	4	3	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA33	Mobili metallici e cassaforti	A	F	3	2	4	-	-	-	O	-	-	-	-
IA34	Oggetti di metallo, esclusi oro e argento, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi per utensili ed inossidabili - con materiali combustibili esistenti per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti	A	F	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IA35	Rubineria, coltelleria, posateria, stoviglie e casalinghi; esclusivamente in metallo senza applicazione di materiali combustibili	A	F	4	2	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA36	Rubineria, coltelleria, posateria, stoviglie, casalinghi, esclusi elettrodomestici ed audiovisivi - con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti	A	F	6	2	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA37	Sinterizzatore di metalli e loro leghe, senza preparazione delle polveri, compresi stagno, ottone, bronzo, piombo, rame	A	F	3	3	4	-	-	-	O	-	-	-	-
IA38	Sinterizzatore di metalli e loro leghe, senza preparazione delle polveri, esclusi stagno, ottone, bronzo, piombo, rame	A	F	3	1	4	-	-	-	O	-	-	-	-
IA39	Smaltatura e/o sabbatura di oggetti metallici escluso oro e argento	A	F	3	1	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA40	Trattamento termico di metalli esclusi oro e argento	A	F	3	1	3	-	-	-	O	-	-	-	-
IA41	Tubi elettronici, circuiti integrati e microcircuiti, schede elettroniche	A	F	6	4	3	-	-	-	O	O	-	-	-
IA42	Zincatura, brunitura, bronzatura esclusi oro e argento	A	F	4	1	3	-	-	-	O	-	-	-	-

Categoria "PELLE, PLASTICA E GOMMA" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
LA01	Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale escluse calzature	A	F	8	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA02	Borse e calzature di plastica, gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto - senza applicazione di elementi in materia plastica espansa o alveolare, senza produzione degli elementi stessi	A	F	9	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
LA03	Borse e calzature di plastica, gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto, in cuoio o pelle naturale od artificiale - con applicazione di elementi in materia plastica espansa o alveolare, senza produzione degli elementi stessi	A	F	11	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
LA04	Borse e calzature in cuoio o pelle naturale od artificiale - senza applicazione di elementi in materia plastica espansa o alveolare	A	F	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA05	Bottoni - esclusi quelli di carta compressa, celluloidi, metalli preziosi e pietre preziose	A	F	9	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA06	Calzolaio, ciabattini, riparazione scarpe	A	A	16	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
LA07	Cinghie per trasmissioni in cuoio, pelle, tela, gomma	A	F	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA08	Fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine	A	F	9	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA09	Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca, esclusi pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica - senza rigenerazione e senza impiego di infiammabili	A	F	10	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
LA10	Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine	A	F	10	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
LA11	Ombrelli	A	F	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
LA12	Plasticatura di oggetti	A	F	8	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA13	Plasticatura di oggetti incombustibili	A	F	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
LA14	Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali; rigenerazione con impiego di infiammabili	A	F	10	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
LA15	Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali; rigenerazione senza impiego di infiammabili	A	F	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "SERVIZI E IMPIANTI" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
MA01	Disinfezione, disinfezione, derattizzazione	A	F	6	1	7	-	-	-	-	-	O	-	-
MA02	Impianti antifurto - posa, riparazione e manutenzione	A	F	3	3	5	-	-	-	-	O	O	-	-
MA03	Impianti elettrici, telefonici, radiofonia, televisivi e fotovoltaici - posa, riparazione e manutenzione	A	F	6	3	5	-	-	-	-	O	O	-	-
MA04	Impianti estinzione e antincendio - posa, riparazione e manutenzione	A	F	3	3	6	-	-	-	-	O	O	-	-
MA05	Impianti igienico-sanitari, termoidraulici e solare-termico - posa, riparazione e manutenzione	A	F	3	3	6	-	-	-	-	O	O	-	-
MA06	Impianti solari termocustici - posa, riparazione e manutenzione	A	F	9	1	8	-	-	-	-	O	O	-	-
MA07	Impianti refrigeranti e frigoriferi in genere, impianti di condizionamento - posa, riparazione e manutenzione	A	F	5	2	5	-	-	-	-	O	O	-	-
MA08	Imprese di facchinaggio (con attività nei porti)	A	F	6	3	6	-	-	-	-	O	-	-	-
MA09	Imprese di facchinaggio (senza attività nei porti) o di trasloco (escluso preziosi)	A	F	7	3	5	-	-	-	-	O	-	-	-
MA10	Imprese di pulizia	A	F	4	1	5	-	-	-	O	-	O	-	-
MA11	Insegne e cartelli pubblicitari, luminarie, striscioni - posa, riparazione e manutenzione.	A	F	3	1	6	-	-	-	O	O	O	-	-
MA12	Lavanderie, stierie, tintorie (Negozio di ...)	A	A	17	3	14	-	-	-	-	O	-	-	-
MA13	Noleggio di attrezzature di lavoro	A	F	4	2	6	-	-	-	-	O	-	-	-
MA14	Recapiti espressi, corrispondenza, pacchi, spedizionieri, trasporti, escluso preziosi e valori	A	F	9	4	3	-	-	-	-	O	-	-	-
MA15	Servizi di logistica anche con confezionamento, imballaggio, deposito e movimentazione merci, escluso gioielli e preziosi	A	F	9	3	5	-	-	-	-	O	-	-	-
MA16	Servizi di logistica senza confezionamento, imballaggio; solo deposito e movimentazione merci - escluso gioielli e preziosi	A	F	9	3	4	-	-	-	-	O	-	-	-
MA17	Servizio di catering e rinfreschi, servizio mensa	A	F	5	2	6	-	-	-	-	O	-	-	-
MA18	Servizio di giardinaggio, esclusa potatura e posa di alberi alto fusto	A	F	3	1	5	-	-	-	-	O	-	-	-



MA19	Servizio di giardinaggio, potatura e posa di alberi e piante	A	F	3	2	6	-	-	-	-	-	O	-	-
MA20	Servizio di installazione, riparazione, manutenzione e gestione distributori automatici alimenti, bevande	A	F	4	2	2	-	-	-	-	-	O	-	-
MA21	Servizio di pompe funebri, servizi cimiteriali	A	F	5	1	2	-	-	-	-	-	O	-	-
MA22	Servizio di recupero e riciclaggio toner e/o cartucce	A	F	7	1	2	-	-	-	-	-	O	-	-
MA23	Servizio di spurgo fognature e pozzi neri	A	F	2	1	8	-	-	-	-	-	O	-	-
MA24	Servizio installazione strutture espositive per mostre e fiere; figurinisti, vetrinisti, modellisti	A	F	5	1	7	-	-	-	O	O	O	O	-
MA25	Spazzacamini	A	F	3	1	5	-	-	-	O	-	O	-	-

Categoria "SERVIZI PER LA CASA E LA FAMIGLIA" (Commercio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
NC01	Animali vivi, toelettatura, mangimi e articoli per -, pensione temporanea per cani e gatti, esclusi allevamento, canili e gattili	C	A	15	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
NC02	Autorimesse e rimessaggio autoveicoli	C	F	14	4	2	O	O	-	-	-	-	-	-
NC03	Bar, tavola calda, birreria, pub, caffè (rivendita), friggitorie	C	A	15	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
NC04	Barbieri, Parrucchieri, Estetista, visagista, solarium, salone bellezza, massaggi, pedicure, callisti, podologo, escluse attività che richiedono controllo medico o applicazione di: trucco permanente, semi-permanente, piercing e tatuaggi, nonché ogni applicazione estetica che comporti atti invasivi.	C	A	13	1	16	-	-	-	-	-	-	-	O
NC05	Copisterie, fotocopie, copie elografiche	C	A	16	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
NC06	Dischi, CD, videogame, videocassette - solo vendita e/o noleggio	C	A	16	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
NC07	Farmacie-erboristerie (esclusi stupefacenti per il rischio furto) - La garanzia di RC è prestata esclusivamente per la conduzione del negozio e dei locali, escludendo ogni tipo di responsabilità civile per danni, patrimoniali e non, derivante dall'esercizio dell'attività professionale.	C	A	13	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
NC08	Giornali e riviste - Edicole - compresi videocassette, CD, DVD ed annessi gadget alle pubblicazioni editoriali	C	A	15	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
NC09	Locanda, bed & breakfast - (fino a 12 posti letto)	C	A	13	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-
NC10	Piercing, tatuaggi e trucco permanente. La garanzia di RC è prestata esclusivamente per la conduzione del negozio e dei locali, escludendo ogni tipo di responsabilità civile per danni, patrimoniali e non, derivante dall'esercizio dell'attività professionale o comunque retribuita.	C	A	13	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
NC11	Profumerie, cosmetici, prodotti di bellezza e per l'igiene della persona	C	A	16	2	12	-	-	-	-	-	-	-	O
NC12	Ristoranti, pizzerie (anche da asporto), trattorie, osterie, ricevimenti per matrimoni	C	A	15	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-
NC13	Servizi di internet point - navigazione in internet e Servizi di phone center - centri telefonici privati	C	A	13	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
NC14	Tabaccherie - articoli per fumatori - ricevitorie - rivendita carte telefoniche e valori bollati	C	A	16	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "UFFICIO" (Ufficio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
OF01	Agenzia - Intermediazione - Rappresentanza.	U	A	18	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
OF02	Associazioni e circoli, culturali e ricreativi, escluso quelli sportivi, politici e religiosi	U	A	18	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
OF03	Centro analisi mediche	U	A	19	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
OF04	Centro elaborazione dati	U	A	19	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
OF05	Scuola guida e pratiche auto	U	A	18	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
OF06	Scuole private, asili e asili nido	U	A	18	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-
OF07	Studio Medico - Veterinario - Fisioterapia - Ambulatorio e poliambulatorio	U	A	18	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
OF08	Studio professionale, non medico/sanitario.	U	A	18	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "VEICOLI" (Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	RC	Garanzie facoltative R.C.T.							
							E	F	G	I	L	N	O	P
PA01	Autoficine - compresi audiovisivi - rivendita autoveicoli - stazione di servizio rivendita carburante con annesso bar, market con tabacchi e valori bollati	A	F	5	4	3	O	O	O	-	-	-	-	-
PA02	Autoficine - compresi audiovisivi - rivendita autoveicoli - stazione di servizio rivendita carburante con annesso bar, market senza tabacchi e valori bollati	A	F	5	3	3	O	O	O	-	-	-	-	-
PA03	Autoficine - esclusi audiovisivi - rivendita autoveicoli, stazione di servizio rivendita carburante	A	F	4	2	3	O	O	O	-	-	-	-	-
PA04	Autolavaggi	A	F	5	2	3	O	-	-	-	-	-	-	-
PA05	Carrozzerie per autoveicoli - compresi audiovisivi - con o senza rivendita autoveicoli	A	F	8	3	5	O	O	O	-	-	-	-	-
PA06	Carrozzerie per autoveicoli - esclusi audiovisivi - con o senza rivendita autoveicoli	A	F	8	2	5	O	O	O	-	-	-	-	-
PA07	Bettrauto - compresi audiovisivi	A	F	5	4	5	O	O	O	-	-	-	-	-
PA08	Bettrauto - esclusi audiovisivi	A	F	5	3	5	O	O	O	-	-	-	-	-
PA09	Guarnizioni di attrito per freni e frizioni	A	F	3	1	3	-	-	-	O	O	-	-	-
PA10	Moto, biciclette, trattori, semoventi (assemblaggio / costruzione)	A	F	5	2	4	O	-	-	-	-	-	-	-
PA11	Moto, biciclette, trattori, semoventi (riparazione, vendita e officina)	A	F	5	3	3	O	O	O	-	-	-	-	-

PA12	Natanti e cantieri navali	A	F	11	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA13	Natanti e cantieri navali - esclusi scafi in legno	A	F	10	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA14	Pneumatici (esclusa produzione e rigenerazione), gommisti - esclusi audiovisivi	A	F	8	3	4	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-
PA15	Roulottes, caravan, motocaravan, motorhome (solo allestimento del vano abitativo, esclusa costruzione del veicolo e parte motrice)	A	F	10	2	5	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoria "WELLNESS" (Ufficio)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.									
							E	F	G	I	L	N	O	P		
QF01	Palestra - Fitness con piscina (escluso arti marziali)	U	A	19	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QF02	Palestra - Fitness con piscina e/o SPA (salus per acquam) (escluso arti marziali)	U	A	19	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
QF03	Palestra - Fitness senza piscina (escluso arti marziali)	U	A	19	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QF04	Scuola di ballo e danza	U	A	19	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QF05	Stabilimenti balneari, escluso piscina e sala da ballo	U	A	19	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QF06	Stabilimenti balneari, escluso sale da ballo, compreso piscina e/o SPA (salus per acquam)	U	A	19	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O

Categoria "VARIE" (Commercio - Artigiano)

Cod.	Descrizione	Genere	Fattore RC	Incendio	Furto	R.C.	Garanzie facoltative R.C.I.									
							E	F	G	I	L	N	O	P		
VC01	Articoli per fotografia (compreso sviluppo e stampa foto), apparecchiature video e foto, servizi fotografici	C	A	15	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VC02	Centro Commerciale - Solo fabbricato	C	F	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA01	Dischi, film, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili	A	F	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA02	Fabbricati commerciali e/o industriali inattivi, vuoti e/o non occupati	A	F	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA03	Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine-fotografico	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA04	Lavorazione di peli e parrucche	A	F	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA05	Matite, penne a sfera e stilografiche (escluso preziosi)	A	F	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA06	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi	A	F	4	1	4	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
VA07	Occhiali di qualsiasi tipo	A	F	8	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA08	Occhiali in materiali incombustibili con applicazione di parti combustibili	A	F	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA09	Odontotecnico - Laboratorio - La garanzia di RC è prestata esclusivamente per la conduzione del negozio e dei locali, escludendo ogni tipo di responsabilità civile per danni, patrimoniali e non, derivante dall'esercizio dell'attività professionale.	A	F	2	2	3	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
VA10	Orologi - produzione (compreso preziosi per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti)	A	F	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA11	Salte incisione, registrazione, doppiaggio	A	F	3	3	3	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
VA12	Scope, spazzole, pennelli	A	F	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA13	Servizi cinematografici, radiotelevisivi	A	F	3	3	4	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
VA14	Strumenti musicali	A	F	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA15	Vetriere ed oggetti in vetro con forni fusori	A	F	7	1	3	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
VA16	Vetriere ed oggetti in vetro senza forni fusori	A	F	6	1	3	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco